SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 aprile 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2024.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Melito di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 2023, con il quale il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente locale a seguito delle quali non può più essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Melito di Napoli (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Antonio Cappetta - prefetto a riposo;

dott.ssa Daniela Rossi - viceprefetto aggiunto;

dott. Fiorentino Boniello - funzionario economico-finanziario a riposo.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 12 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2024
Foglio n. 821

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Melito di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio effettuata dalla prefettura di Napoli sulla funzionalità degli enti locali di quella provincia è stata acquisita l'ordinanza cautelare del 27 marzo 2023, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli all'esito di un'indagine giudiziaria dalla quale sono emerse interferenze poste in essere dalla locale criminalità organizzata per condizionare l'andamento e l'esito della tornata elettorale amministrativa dell' ottobre 2021. La predetta misura di rigore ha riguardato diciotto persone - tra le quali il sindaco, il presidente del consiglio comunale ed un consigliere di Melito di Napoli, destinatari della custodia in carcere, mentre per un altro consigliere comunale sono stati disposti gli arresti domiciliari - tutte indiziate, a vario titolo, di gravi reati tra i quali quelli di scambio politico mafioso, attentati ai diritti del cittadino, associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione.

Recentemente, il prefetto di Napoli, ha informato che per alcuni degli indagati - tra questi il sindaco, per il quale è stato confermato appieno il quadro indiziario e per un consigliere è stata disposta la revoca del menzionato provvedimento cautelare per il venir meno delle esigenze cautelari, mentre per il presidente del consiglio comunale e l'altro consigliere sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Viene altresì precisato che, per tutti gli imputati è in corso, dinanzi al GUP del Tribunale di Napoli, il giudizio abbreviato.

I contenuti dell'ordinanza emessa dal giudice del riesame evidenziano come il sindaco di Melito di Napoli abbia accettato la promessa di un esponente del locale *clan* camorristico di procurare per il ballottaggio «i voti degli appartenenti al *clan*, dei soggetti ad essi legati e dei residenti del rione popolare destinatari di pressioni e intimidazioni in cambio dell'erogazione a ciascuno di loro di somme di denaro non meglio accertate o di altre utilità» e quindi come proprio «in conseguenza di ciò era stato eletto sindaco del Comune di Melito».
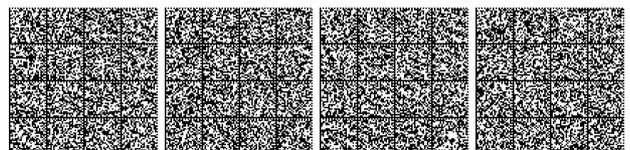
Lo stesso Tribunale sottolinea come le manifestazioni contro la camorra o le denunce volutamente generiche sporte dal sindaco «si sono rivelate solo uno specchietto per le allodole finalizzate a screditare l'avversario politico e non certo una manifestazione di rettitudine».

Peraltro dagli atti giudiziari emerge come «l'intreccio tra politica e camorra è oramai radicato ed è dettato esclusivamente dal perseguimento di interessi personali».

Le risultanze della menzionata indagine giudiziaria hanno indotto il prefetto di Napoli a disporre, con decreto dell'8 maggio 2023, l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva protrattasi per ulteriori tre mesi, in quanto prorogata ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'indomani dell'esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, a seguito delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente, il consiglio comunale di Melito di Napoli è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2023, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, contestualmente, è stato nominato un commissario straordinario.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli ha convocato il 12 dicembre 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Questi ultimi, nell'evidenziare il drammatico e avvilente quadro delle attività amministrative e gli accertati e significativi elementi di compromissione dell'azione dell'ente, si sono espressi all'unanimità con gli altri componenti del comitato per l'avvio della procedura di scioglimento, attesa la necessità di disporre, sollecitamente, iniziative di ripristino della legalità violata.

Il prefetto di Napoli ha, poi, trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'andamento gestionale dell'ente, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare attenzione alle risultanze di indagini di polizia e ai conseguenti sviluppi giudiziari, dai quali è scaturito il succitato provvedimento cautelare che, come evidenziato, ha riguardato anche alcuni componenti dell'amministrazione comunale di Melito di Napoli, tra cui lo stesso sindaco.

La relazione del prefetto pone in rilievo che il territorio su cui insiste il Comune di Melito di Napoli è caratterizzato dalla presenza di diversi gruppi criminali di stampo camorristico, spesso in violenta contrapposizione tra loro per il predominio sul territorio, a cui si aggiunge la sostanziale debolezza politico-amministrativa delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, inclusa l'ultima, le quali nei decorsi venti anni non hanno mai portato a compimento, fino alla scadenza naturale, il mandato elettorale ricevuto.

Infatti, l'ente locale ha subito ben cinque scioglimenti dell'organo assembleare, tra i quali si annovera anche quello disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 143 TUOEL, per condizionamenti di tipo mafioso, procedimento dissolutorio che ha preso l'avvio a seguito di altra ordinanza cautelare che ha riguardato, tra gli altri, anche un *ex* sindaco *pro tempore* ed esponenti della criminalità organizzata indagati, anche in quella circostanza, «per associazione di tipo mafioso e voto di scambio».

All'estrema fragilità politica che caratterizza il Comune di Melito di Napoli non fa eccezione l'amministrazione eletta nell'ottobre 2021, anch'essa preceduta da una gestione commissariale conseguente allo scioglimento dell'ente per le dimissioni *ultra dimidium* dei componenti dell'organo consiliare.

La relazione prefettizia sottolinea, inoltre, una sostanziale continuità politico-amministrativa tra le due ultime amministrazioni elette, atteso che ben undici consiglieri comunali, tra i quali è compreso anche il primo cittadino nonché un assessore, erano già in carica nella precedente consiliatura.

A questo proposito il prefetto di Napoli pone in rilievo che tali elementi di continuità politico-amministrativa «assumono rilevanza dirimente ai fini della riferibilità, anche all'amministrazione comunale eletta al termine delle consultazioni elettorali dell'ottobre 2021 (...) delle ingerenze criminali, responsabili, soprattutto dell'illegittima gestione della concessione afferente i lavori e i servizi del cimitero comunale, nonché dell'omesso controllo e vigilanza sugli immobili di edilizia pubblica *ex lege* n. 219/1981».

La relazione prefettizia si sofferma sul contenuto della cennata ordinanza cautelare, dalle cui risultanze sono stati tratti numerosi riscontri circa l'esistenza dei menzionati collegamenti tra la struttura politica e burocratica dell'ente e il gruppo camorristico locale.

Proprio con riferimento alle elezioni amministrative del 2021, l'autorità indagante, avvalendosi di fonti tecniche di prova, ha accertato e proceduto, come in parte già evidenziato, per i reati di estorsione, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione e concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, rivelando già nelle fasi preliminari del procedimento elettorale «l'elevato grado di influenza» esercitato dalla locale consorteria per individuare le candidature e gli schieramenti politici ritenuti più affidabili per gli interessi del *clan* su cui dirottare i pacchetti di voti provenienti, in particolare, da un complesso residenziale cittadino soggetto più di altri al controllo mafioso.

Infatti, dall'analisi delle dinamiche elettorali, così come riportate nel provvedimento giudiziario, emerge una «fitta rete di interlocuzioni, ove di non veri e propri accordi, tra rappresentanti della politica locale ed esponenti di spicco della locale criminalità organizzata (...) a dimostrazione della permeabilità delle formazioni politiche ai condizionamenti mafiosi e la spregiudicatezza con le quali le trattative sono state condotte nel periodo immediatamente precedente le consultazioni elettorali» del 2021.

L'esame della menzionata ordinanza cautelare effettuato dalla commissione d'indagine rivela come la locale organizzazione criminale si sia riservata il potere di scegliere chi sostenere e chi, invece, addirittura bloccare, come avvenuto per un candidato in un primo momento voluto dal locale capo cosca e poi «invitato» a non candidarsi o, comunque, a non assicurarsi molti voti.

La relazione del prefetto di Napoli pone inoltre in rilievo l'attività svolta da un imprenditore locale in favore del futuro sindaco volta ad assicurare un congruo numero di voti e la rinuncia a candidature da parte di avversari politici.

In particolare l'esame di fonti tecniche di prova rivela i contenuti di una conversazione nel corso della quale il futuro primo cittadino riferisce ad un esponente della locale cosca delle intese in corso nonché di una riunione alla quale dovrà partecipare per discutere del sostegno assicurato dal *clan*.

Inoltre, l'attività ispettiva ha potuto verificare le immediate ricadute amministrative delle riferite interferenze criminali su alcuni servizi comunali quali la gestione del cimitero comunale, o l'esecuzione di alcune opere come diretta conseguenza di promesse elettorali fatte al locale gruppo camorristico e puntualmente adempiute subito dopo il voto, come nel caso segnalato dell'abbattimento di un muro e della realizzazione di un impianto sportivo in una specifica area cittadina.

A conferma del quadro della realtà politico-amministrativa di Melito di Napoli sino a qui tratteggiato, la relazione prefettizia ha riferito dei rapporti personali e delle frequentazioni rilevate a carico di numerosi amministratori comunali con soggetti controindicati.

A questo proposito viene posta in luce la figura del presidente del consiglio comunale anch'egli direttamente interessato dalla suddetta misura cautelare, il quale risulta avere interessi societari e incarichi direttivi in tre società, tutte raggiunte da interdittive antimafia emesse l'8 maggio 2023. Inoltre, a conferma dei rapporti personali tenuti dal predetto amministratore con gli ambienti malavitosi del territorio, la commissione d'indagine ha segnalato, emblematicamente, come lo stesso si sia reso disponibile a celebrare alcuni matrimoni di esponenti o familiari appartenenti al locale contesto camorristico, matrimoni per i quali è stato appositamente delegato dal sindaco, in deroga all'ordinaria prassi seguita dal comune in analoghi adempimenti in materia di stato civile.

Ulteriori criticità vengono segnalate nei confronti del personale burocratico, parte del quale risulta avere rapporti parentali, di affinità o di frequentazione con soggetti riconducibili al contesto criminale melitese. A tal riguardo, viene posta in rilievo la posizione di un dipendente comunale, sospeso dal servizio in quanto destinatario di una misura cautelare in carcere, a carico del quale sono ipotizzate responsabilità penali per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e intestazione fittizia di beni, reati aggravati dal metodo mafioso.

Così anche nei confronti di un altro impiegato comunale, il cui coniuge risulta essere socio accomandatario di un'impresa alla quale partecipano soggetti ritenuti concorrenti esterni di uno dei cartelli camorristici della zona.

A questi casi si aggiunge anche un ex dipendente della polizia municipale, nonché responsabile dei servizi cimiteriali dal mese di settembre 2017 al mese di luglio 2020, attualmente in quiescenza, nei cui confronti è stata eseguita una misura cautelativa giudiziaria in quanto ritenuto intraneo all'associazione camorristica locale, e accusato, inoltre, di aver partecipato attivamente alle attività estorsive dei cantieri edili e delle ditte commerciali indicategli dalla predetta consorteria.

La commissione d'indagine ha potuto constatare una generalizzata condizione di illegalità in diversi settori amministrativi; in particolare, l'azione ispettiva ha rilevato irregolarità nell'espletamento delle procedure concernenti affidamenti di commesse pubbliche, come in quelle relative alla manutenzione del verde cittadino, lavori frequentemente attribuiti alle stesse ditte in violazione del principio di rotazione degli affidamenti. A questo riguardo, viene riferito dell'affidamento, «in violazione dell'allora vigente normativa in materia di appalti», del servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione del verde pubblico per la durata di sei mesi nel 2023 ad una società - peraltro, già assegnataria di analoghi lavori nel 2021 e nel 2022 - il cui rappresentante legale è uno stretto parente di un soggetto controindicato segnalato dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e destinatario di ordinanza cautelare nel giugno 2021, per il medesimo reato, per aver fatto parte di una locale associazione di stampo camorristico. L'organo ispettivo ha inoltre riferito della procedura riguardante i lavori di ripiantumazione di alberi, gara conclusasi con l'assegnazione dei lavori a una ditta il cui titolare è affine con un soggetto citato in atti giudiziari per attività estorsive poste in essere nell'ambito di un analogo appalto di servizio pubblico.

La commissione d'indagine ha, altresì, segnalato la procedura relativa all'affidamento diretto di lavori su un bene comunale, disposto in favore di una società il cui proprietario viene citato nelle risultanze della più volte menzionata ordinanza cautelare nella quale viene riportato l'episodio in cui l'imprenditore accettava di sostenere la candidatura del sindaco di Melito di Napoli in cambio di commesse comunali.

La relazione del prefetto si sofferma, inoltre, sulla gestione del mercato ortofrutticolo ponendo in rilievo le problematiche conseguenti ai mancati controlli comunali sulle aree del mercato, portate alla luce a seguito di sopralluogo disposto dall'attuale gestione commissariale. Le verifiche hanno consentito di constatare che tra i soggetti responsabili di occupazioni abusive è presente uno degli amministratori destinatari dell'ordinanza cautelare individuato come un concorrente esterno della locale associazione camorristica in quanto, pur non essendo stabilmente inserito nella predetta compagine criminale, operava sistematicamente con gli associati fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione camorristica.

Tra gli occupanti abusivi viene, altresì, segnalata la presenza di altre persone aventi legami, diretti o indiretti, con amministratori comunali delle ultime consiliature e, in alcuni casi, anche con la criminalità organizzata.

A questo proposito, la relazione del prefetto di Napoli evidenzia che «la rappresentata assenza di controlli, in uno alla presenza fra gli espositori di soggetti riconducibili alla compagine politica e, in qualche caso al *clan* locale dominante sul territorio, lasciano intravedere una volontà da parte della struttura burocratica dell'ente di non approfondirne, con mezzi ordinari, la legittimità della presenza, sia per il difetto di formale assegnazione degli *stands*, che della correntezza dei versamenti dei canoni dovuti e mai versati».

La relazione prefettizia si sofferma, poi, sulle vicende amministrative riguardanti l'atto concessorio del cimitero comunale, affidato in *project financing*, che si ritiene essere stato fortemente condizionato dalla criminalità organizzata. L'attività ispettiva ha, infatti, riscontrato numerosi inadempimenti da parte della società concessionaria posti in essere sia nel corso della precedente che dell'attuale consiliatura, verso i quali i competenti uffici del Comune di Melito di Napoli - affidati peraltro a responsabili di settore e dipendenti destinatari dell'ordinanza cautelare del 2021 e riconducibili alla locale organizzazione criminale - non hanno posto in essere azioni di contrasto o di autotutela miranti a ripristinare la legittimità dei rapporti contrattuali e a tutelare gli interessi pubblici.

Al riguardo, viene riferito di frequentazioni ed interessenze tra il titolare di fatto della società che ha in gestione il servizio (società poi costituitasi in *ATI)*, la politica melitese e la locale criminalità organizzata. Dall'analisi della riferita ordinanza cautelare emerge, inoltre - a conferma dell'illegittima ingerenza operata dalla criminalità organizzata - che un componente dell'assetto gestionale della concessionaria, legato affettivamente al predetto imprenditore e che ha rivestito, in passato, anche pubblici incarichi, ha stretti rapporti familiari con un candidato consigliere comunale presentatosi nell'ultima tornata amministrativa di Melito di Napoli con una lista elettorale vicina ad un noto esponente del *clan* camorristico locale i cui voti sarebbero poi stati dirottati, in fase di ballottaggio, in favore del sindaco eletto.

Con specifico riferimento alla gestione operata dalla concessionaria del servizio cimiteriale, la commissione di indagine «ha rilevato molteplici profili di criticità», registrando gravi inadempimenti come il mancato completamento dei lavori di ammodernamento del nuovo cimitero e della manutenzione straordinaria di quello vecchio in stato di degrado.

A ciò si aggiunge che risultano mancanti i pagamenti dei canoni e degli aggi concessori e un'irregolare esecuzione contrattuale, tutta finalizzata alla massimizzazione del profitto privato, a scapito del Comune di Melito di Napoli. Tali inadempimenti e irregolarità sono stati tollerati, se non favoriti, dalle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, compresa l'ultima uscente, come si può evincere anche dall'esame delle vicende che hanno riguardato un protocollo di intesa sottoscritto dal comune e dal concessionario avente la finalità di risolvere le controversie sulla gestione del cimitero comunale; atto pattizio giudicato sostanzialmente illegittimo dall'ANAC che, con deliberazione assunta nel febbraio 2021, invitava il Comune di Melito di Napoli ad adottare provvedimenti volti a ricondurre nell'alveo della legalità la concessione in essere e a comunicare all'autorità medesima le relative determine assunte al riguardo.

Viene, altresì, posto in evidenza che la surriferita deliberazione dell'ANAC ha avuto esecuzione da parte dell'amministrazione comunale solo nel marzo 2022, e dopo tale doveroso adempimento non è seguita alcuna ulteriore iniziativa volta a dare corretta esecuzione contrattuale alla concessione in atto e a recuperare i canoni evasi. A tale stato di cose, che si è protratto per più di un decennio, ha contribuito anche la
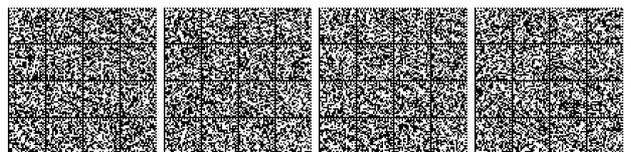
cattiva gestione del personale comunale preposto al servizio, parte del quale, come si è detto, è risultato contiguo ad ambienti criminali. Si fa riferimento in particolare ad un *ex* dipendente responsabile del servizio cimiteriale accusato di aver attivamente partecipato ad attività estorsive del locale *clan* camorristico, così anche per un altro dipendente comunale operante nello stesso servizio, indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa proprio in relazione ad affari concernenti la gestione delle onoranze funebri.

Sulla gestione del cimitero comunale, l'organo ispettivo ha concluso sottolineando che la *mala gestio* del servizio è stata oggettivamente favorita «dal contesto di degrado politico e organizzativo in cui il comune versa da anni» e dalle interferenze e dai condizionamenti della criminalità organizzata, i cui combinati effetti hanno compromesso il regolare svolgimento di una delle funzioni fondamentali di un ente locale e contribuito in maniera significativa al determinarsi dei presupposti sulla base del quali il Comune di Melito di Napoli ha poi dichiarato il dissesto finanziario.

A ulteriore prova della compromissione dell'andamento amministrativo degli uffici comunali, la commissione d'indagine ha ravvisato numerose criticità anche nell'espletamento della procedura di un concorso interno, indetto per la progressione di categoria, riservato al personale in servizio.

Rilevano al riguardo le ripetute anomalie e irregolarità che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'*iter* di approvazione del regolamento comunale concernente le procedure comparative per le progressioni verticali e del relativo bando. La commissione d'indagine segnala al riguardo «un'indebita commistione degli organi politici nell'approvazione del bando».

In particolare l'organo ispettivo evidenzia che l'approvazione del regolamento non è stata preceduta dalla votazione dell'organo consiliare dell'ente, bensì da una anomala, preliminare, valutazione di una commissione consiliare. Inoltre, è risultata erronea una prima presa d'atto, poi corretta, sul numero dei canditati partecipanti al menzionato concorso, che si è concluso con la scelta di un candidato già segnalato in precedenza per avere, per il tramite di un proprio familiare, «legami di continuità» con un gruppo camorristico presente in quel territorio.

È, altresì, significativo che la commissione d'indagine abbia riscontrato anomalie e irregolarità anche in un'altra procedura concorsuale, per la copertura di un posto di categoria C, tramite progressione verticale.

A sugellare l'irregolare andamento dell'azione amministrativa del Comune di Melito di Napoli vi è la constatata assenza di controlli interni, sia di quelli prescritti ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 che dei controlli *ex* art. 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000.

A tal riguardo viene riferito che non sono risultati pubblicati sul sito dell'ente locale né il testo del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, né altri numerosi atti sui quali solitamente si concentrano le verifiche demandate agli organi interni di valutazione, in particolare, le procedure concernenti gli appalti pubblici.

Inoltre, sebbene l'ente abbia aderito al protocollo di legalità sottoscritto nel settembre 2019 con la prefettura di Napoli, non sono risultati eseguiti i prescritti controlli antimafia. Le verifiche della commissione d'indagine hanno accertato soltanto tre interrogazioni effettuate alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) nel periodo ottobre 2021/maggio 2023, numeri assolutamente esigui e incongruenti se paragonati agli accessi effettuati dallo stesso ente locale nei restanti mesi del 2023, in costanza della gestione commissariale.

La mancata effettuazione dei controlli antimafia certifica, quanto meno per il periodo considerato, che le commesse pubbliche di lavori e forniture di beni e servizi, così come le licenze commerciali, i provvedimenti autorizzativi e concessori comunali, sono stati espletati omettendo compiutamente le prescritte verifiche di legge.

In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale sede il sostituto procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord hanno sottolineato come dalla lettura dell'ordinanza cautelare sia emerso, inequivocabilmente, che la criminalità organizzata si è sempre interfacciata con la gestione della pubblica amministrazione di Melito di Napoli e come sia dimostrata l'esistenza di precisi e puntuali accordi, nonché frequentazioni intercorrenti tra taluni amministratori e rappresentanti burocratici dell'ente con esponenti della criminalità organizzata.

Gli stessi hanno, altresì, espresso la necessità che possa addivenirsi allo scioglimento del consiglio comunale, rappresentando che la mancata adozione del provvedimento dissolutorio potrebbe costituire nell'opinione pubblica una pericolosa forma di tacita accettazione di un critico ed irreversibile stato di fatto, non perseguito dallo Stato.

I contenuti delle menzionate relazioni della commissione di indagine e del prefetto di Napoli hanno evidenziato, oltre alla sussistenza dei concreti, univoci e rilevanti elementi richiesti dall'art. 143, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una marcata assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato sia disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Melito di Napoli, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 7 marzo 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

PREFETTURA DI NAPOLI
Segreteria di Sicurezza
Prot. 45/23 N.C. - Area - 10 S
del 12/12/23

Napoli, lì, 12 dicembre 2023

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di Melito di Napoli. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi, vòlti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Proposta prefettizia di scioglimento del Civico Consesso.

Nel quadro dell'azione di monitoraggio sulla funzionalità e sull'attività amministrativa degli enti locali di questa provincia, per le finalità di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di interferenza e condizionamento mafioso dei relativi organi elettivi, si è avuto modo di acquisire, in data OMISSIS, l'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS, emessa il OMISSIS dal GIP presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS, nei confronti di 18 persone (16 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) su richiesta della DDA di Napoli, tra cui quattro Amministratori del Comune di Melito di Napoli; provvedimento già trasmesso con separata prefettizia n. OMISSIS.

Con il cennato pronunciamento giudiziario, infatti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, tra l'altro, per OMISSIS, OMISSIS del Comune di Melito di Napoli, OMISSIS, OMISSIS del locale civico Consesso e OMISSIS, OMISSIS comunale, nonché gli arresti domiciliari per altro OMISSIS del predetto Ente, OMISSIS; tutti gravemente indiziati, a vario titolo, per i reati di scambio politico mafioso, attentati ai diritti del cittadino, associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione.
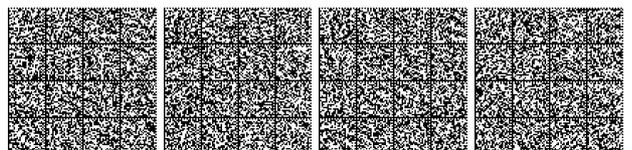
Dalla lettura della citata ordinanza di custodia cautelare, si evince, in particolare, come le indagini condotte dalla DDA di Napoli abbiano fatto emergere l'esistenza - nel corso delle consultazioni elettorali dell'ottobre 2021 deputate alla rinnovazione degli Organi elettivi del Comune di Melito di Napoli - di accordi intercorsi tra OMISSIS (padre del candidato OMISSIS, OMISSIS) ed esponenti del clan camorristico OMISSIS tesi ad assicurare il sostegno elettorale al figlio, nonché dell'accordo illecito concluso dalla medesima organizzazione criminale con OMISSIS per la diversa candidatura elettorale di OMISSIS (poi nominato OMISSIS del Consiglio comunale) e di OMISSIS (altro candidato OMISSIS), il quale avrebbe poi accettato il sostegno del clan OMISSIS in occasione della celebrazione del turno di ballottaggio tenutosi il 17 ottobre 2021, promettendo in cambio di denaro, posti di lavoro e altre utilità.

Il GIP del Tribunale di Napoli, ha evidenziato altresì come, in questa fase, sarebbe stato, persino, impedito l'esercizio dei diritti politici in danno della candidata al consiglio comunale OMISSIS detta OMISSIS, per effetto della perpetrazione di atti di intimidazione posti in essere nei confronti della medesima, costretta a svolgere campagna elettorale non per sé ma per un candidato dell'opposta coalizione gradito alla soprarichiamata organizzazione criminale.

Nel corso delle indagini sono, infine, emersi anche episodi estorsivi e di compravendita di voti, posti in essere, rispettivamente, da sodali del clan OMISSIS e da Consiglieri comunali, in occasione delle elezioni di secondo livello per gli organi della Città metropolitana, celebratesi il 13 marzo 2022.

In data 21 aprile 2023 ed in ragione delle dimissioni *ultra dimidium* rassegnate dai Consiglieri comunali di Melito di Napoli all'indomani dell'esecuzione della soprarichiamata ordinanza di custodia cautelare, questo Ufficio ha provveduto alla sospensione d'urgenza del locale civico Consesso con decreto prefettizio del OMISSIS ed avviato il relativo procedimento di scioglimento, perfezionatosi con l'adozione del DPR in data 15.5.2023

Lo scrivente, con proprio provvedimento n. OMISSIS - previa delega per l'esercizio dei poteri d'accesso presso il predetto Ente, disposta da codesto Dicastero, con decreto n. OMISSIS del OMISSIS ha provveduto alla nomina di una Commissione d'accesso per l'esperimento, presso l'Amministrazione Comunale di Melito di Napoli, di mirati accertamenti tesi alla verifica dell'eventuale esistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art 143 del D. Lgs. 267/2000.

L'apposita Commissione d'accesso, insediatasi presso l'Ente il OMISSIS, dopo un iniziale periodo di tre mesi, ha chiesto, in relazione alla complessità delle verifiche ed accertamenti in corso e ai fini del perfezionamento delle stesse, la proroga dell'incarico, concessa, con provvedimento del OMISSIS, qui rassegnando l'unita relazione conclusiva in data OMISSIS .

Dalla lettura della cennata relazione, emerge come l'Organo ispettivo abbia improntato l'attività di accertamento e verifica procedendo ad analizzare, compiutamente, l'Ordinanza di custodia cautelare sopra richiamata, per poi focalizzare la propria attenzione sulle attività gestionali e le azioni ritenute d'interesse per le consorterie mafiose locali, quali l'edilizia privata, la programmazione e gestione degli interventi e degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle manutenzioni ed alla pubblica illuminazione, nonché alla fornitura dei servizi cimiteriali e dei servizi finanziari, con particolare riguardo al settore delle entrate, oltremodo significativo in un Ente, come quello in esame, che versa in situazione di dissesto economico-finanziario.

Orbene, tutti gli elementi conoscitivi acquisiti dall'Organo ispettivo – e che di seguito sinteticamente si vengono ad illustrare – hanno dato riscontro dell'effettiva ricorrenza di profili di rischio per la corretta formazione della volontà dei relativi organi elettivi ed amministrativi della cennata Amministrazione connessi all'ingerenza della locali consorterie mafiose, tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il regolare funzionamento dei servizi comunali, tenuto conto, peraltro, che riscontrati fenomeni di condizionamento criminale su quel territorio sono già stati ritenuti, nel passato, tali da comportare l'adozione del D.P.R. di scioglimento del locale Civico Consesso, assunto in data 23 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.
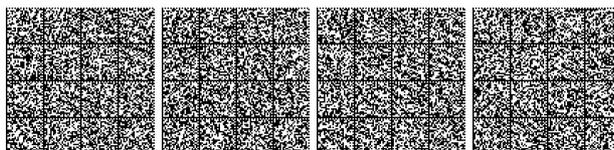
1. CONTESTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E CRIMINALE

Il Comune di Melito di Napoli si estende nella provincia a Nord-Ovest di Napoli, occupando una superficie di circa 3,7 Kmq, con popolazione di oltre 37.800 abitanti ed una densità abitativa di circa 10000 ab/Kmq. Confina con i Comuni di Casandrino, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Giugliano in Campania, e il quartiere di Secondigliano del Comune di Napoli. La sua istituzione risale al 1861 con il nome di Melito, assumendo nel 1863 l'attuale toponimo di Melito di Napoli.

Da tale data, e fino agli anni '50, la popolazione ha subìto incrementi pressappoco costanti nel tempo limitandosi a poche centinaia di individui per decennio, iniziando a registrare aumenti più considerevoli nei decenni successivi e facendo registrare un primo incremento molto sensibile fra il 1961 (7.346 ab.) ed il 1991 (20.095 ab.), continuando poi in maniera esponenziale il proprio "trend" di crescita demografica con un aumento del 70% della popolazione fra il 1991 ed il 2001 (da 20.095 a 34.208) per poi assestarsi su poco meno di 37.000 nel 2011, sostanzialmente rimasti invariati a distanza di oltre 10 anni.

Tale incremento demografico, incentivato dalla facilità di reperire sistemazioni abitative a costi senz'altro più bassi di altri Comuni, ha influito decisamente sull'economia locale, storicamente improntata, per la posizione baricentrica rispetto al territorio di due grossi Comuni come Giugliano in Campania ed Aversa, ad attività produttive legate all'agricoltura ed al commercio, determinandone il mutamento in chiave commerciale ed imprenditoriale.

Complice l'assenza, negli anni, di una valida pianificazione urbanistica e di un attento controllo dell'attività edilizia *sine titulo*, inoltre, si è registrata, nel quarantennio 1970-2010, una smisurata crescita del settore edile, che ha di fatto determinato la pressoché totale edificazione del territorio, trasformato in un "unicum edilizio" sull'asse che da Secondigliano porta, da un lato, a Giugliano e, dall'altro, ad Aversa.

La crescita economica, l'incremento demografico e l'assenza di controlli sull'attività edilizia hanno suscitato gli **interessi della criminalità organizzata**.
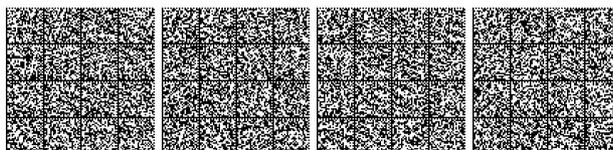
L'edilizia, infatti, insieme ad altre attività criminali legate all'usura ed al traffico di stupefacenti, ed alla estorsione, rappresenta ancora il *core-business* del clan criminale OMISSIS, operante sul territorio.

La presenza sul territorio di Melito di Napoli e su quello dei Comuni allo stesso limitrofi di sodalizi criminali ben strutturati e radicati, capaci di condizionare le scelte politico-amministrative degli Enti comunali di riferimento, risulta attestata, del resto, oltre che dal soprarichiamato provvedimento giudiziale cautelare del 27 marzo 2023, anche dai provvedimenti di rigore adottati, negli ultimi anni, nei confronti di quei Comuni, nonché dalla Relazione annuale al Ministro dell'Interno sui risultati conseguiti dalla D.I.A. nel primo semestre del 2022, riportata, in alcuni suoi passaggi più significativi, anche nella relazione conclusiva rassegnata dalla Commissione di accesso (cfr. pagg. 14 e 15 della relazione ispettiva).

Come sopra evidenziato, infatti, il Comune di Melito di Napoli, oltre che con il territorio di Napoli, confina con i territori dei Comuni di Casandrino, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo e Giugliano in Campania, tutti rientranti nell'Area metropolitana e nelle relazioni annuali della D.I.A. sullo stato della criminalità, viene indicato come facente parte dell'Area settentrionale della provincia di Napoli, comprendente anche comuni non direttamente confinanti con quello in parola.

Giova evidenziare che tutti i citati Comuni hanno subito, negli anni, numerosi scioglimenti dei rispettivi organi elettivi, anche per conclamate infiltrazioni della criminalità organizzata nel loro tessuto politico/amministrativo quali Casandrino, Giugliano, Sant'Antimo, destinatari, nel tempo, della misura di rigore di cui all'art. 143 T.U.O.E.L.

Alla luce di tali elementi istruttori, l'Organo ispettivo nominato da questa Prefettura ha ritenuto comprovata la consolidata operatività, sul territorio di alcune note e storiche famiglie criminali (OMISSIS, etc), tra cui il clan OMISSIS, **storicamente presente e operante sul territorio di Melito di Napoli.**

2. CENNI STORICI SULL'INSTABILITA' POLITICA DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale di Melito di Napoli, inoltre, è storicamente connotata da una cronica instabilità politica, foriera di condizioni favorevoli all'attecchimento di tentativi di condizionamento criminale.

Come evidenziato dalla Commissione di accesso, infatti, dal 2002 sino al 2021, gli Organi elettivi del Comune di Melito non hanno mai portato alla scadenza naturale il mandato elettivo ricevuto, avendo dato corso, nel tempo, a ben cinque scioglimenti del civico consesso, l'ultimo dei quali, peraltro, ha visto anche l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di due dipendenti comunali, OMISSIS, tra cui OMISSIS, ritenuti dalla D.D.A. della Procura di Napoli contigui all'influente e pervasivo clan OMISSIS.

A riprova, del resto, della possibilità di ricondurre all'instabilità politica condizioni più favorevoli per l'ingerenza mafiosa nell'azione amministrativa comunale, la Commissione d'accesso ha evidenziato, con riferimento al caso di specie, come, proprio nel lasso di tempo soprarichiamato, e più precisamente il OMISSIS, il Consiglio comunale di Melito di Napoli sia stato destinatario anche del provvedimento di rigore *ex* art. 143 del TUOEL, a seguito dell'esecuzione di altra ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di OMISSIS – già OMISSIS di Melito nei primi anni '90 – e di esponenti del clan camorristico locale, riconducibile al sodalizio criminoso dei "OMISSIS" di OMISSIS – per associazione di tipo mafioso e voto di scambio.

Nei confronti del cennato OMISSIS, nel 2009, la Corte d'Appello di OMISSIS ha emesso sentenza di condanna - divenuta irrevocabile nel 2010 - a cinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per associazione di tipo mafioso; lo stesso è stato destinatario, altresì, da parte del locale Tribunale, nel settembre 2009, anche di un provvedimento di sequestro di beni, successivamente confiscati.

Orbene, gli *ex* organi elettivi del Comune di Melito di Napoli sono stati rinnovati – dopo altra gestione commissariale, iniziata nel marzo 2021 per dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comunali – a seguito della tornata elettorale del 18 ottobre 2021 (turno di ballottaggio),

ad esito della quale è risultato eletto il OMISSIS OMISSIS, sostenuto da una coalizione di centro-destra, composta dal partito "Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia" e da sette liste civiche (Difendiamo Melito ConTe, I Riformisti, Melito Più, Spazio ai Giovani, OMISSIS OMISSIS Prima Melito, Melito in Movimento, Terra e Vita).

Il citato OMISSIS vanta una lunga militanza politica, ininterrottamente sin dal 2011, avendo già ricoperto le diverse cariche politiche di assessore, OMISSIS comunale e, dal 2017, anche quella di vice OMISSIS.

Dal OMISSIS, lo stesso è stato peraltro a capo dell'Amministrazione comunale a seguito del decesso del OMISSIS Amente, fino – si ribadisce - al marzo 2021, allorché il Consiglio comunale è stato sciolto per dimissioni *ultra dimidium* del cennato civico Consesso.

Sull'attuale compagine elettiva, inoltre, l'Organo ispettivo ha rilevato una marcata continuità politico amministrativa con la precedente amministrazione (OMISSIS), atteso che, sui 24 consiglieri assegnati all'Ente, figurano ben 11 Consiglieri (OMISSIS), compreso il OMISSIS OMISSIS, nonché un Assessore (OMISSIS), già presenti nella precedente consiliatura.

Elementi di continuità, questi, che, come si avrà modo di precisare in prosieguo, assumono rilevanza dirimente ai fini della riferibilità, anche all'Amministrazione comunale eletta al termine delle consultazioni elettorali dell'ottobre 2021 (turno di ballottaggio) delle ingerenze criminali, responsabili, soprattutto dell'illegittima gestione della concessione afferente i lavori e i servizi del cimitero comunale, nonché dell'omesso controllo e vigilanza sugli immobili di edilizia pubblica *ex* legge n. 219/81.

3. **ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N.** OMISSIS (cfr. da pag. 15 a pag. 31 della relazione ispettiva).

I maggiori elementi di riscontro all'esistenza di collegamenti della struttura amministrativa e burocratica dell'Ente con l'organizzazione camorristica OMISSIS-OMISSIS, sono stati dalla Commissione di accesso ravvisati, prevalentemente, nella richiamata ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS,adottata dal Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS, per i reati di estorsione,
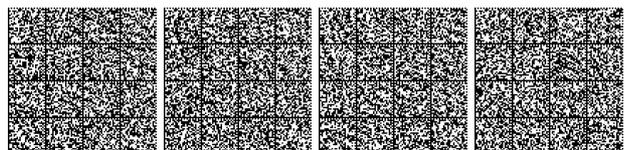
scambio elettorale politico-mafioso, corruzione e concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso indicata come clan OMISSIS e riscontrati dall'Autorità giudiziaria con riferimento alle elezioni amministrative del settembre 2021, definitesi poi al turno di ballottaggio del 18 ottobre dello stesso anno.

Con il citato pronunciamento giudiziario, invero, sono state proposte e disposte – come detto – misure cautelari nei confronti di 20 soggetti, fra i quali, oltre che nei confronti dell'ex OMISSIS (OMISSIS) e del OMISSIS del OMISSIS - OMISSIS - anche nei confronti di altri due OMISSIS OMISSIS del Comune di Melito di Napoli – OMISSIS e OMISSIS, eletti nella tornata elettorale dell'ottobre 2021; circostanza, questa, espressiva dell'elevata capacità pervasiva dimostrata dal clan OMISSIS nel tessuto politico locale e della ricorrenza, allo stato, del rischio di future ed ancor più pregnanti forme di condizionamento mafioso nell'operato amministrativo del Comune di Melito di Napoli.

Dalla lettura del provvedimento giudiziario in esame, infatti, si evince l'elevato grado di influenza esercitato dal clan OMISSIS, già nella fase preliminare alle elezioni, sia per quanto riguarda l'individuazione dei candidati da proporre alle consultazioni elettorali, che per l'instradamento di questi ultimi verso schieramenti politici contigui agli interessi del clan.

In tal senso – evidenzia, ancora, l'Organo ispettivo – particolare rilievo ha assunto l'attività svolta da tale OMISSIS, imprenditore titolare – fra l'altro – di una rimessa per autolavaggio, in favore del candidato OMISSIS OMISSIS attraverso contatti ed accordi intrapresi con esponenti del clan OMISSIS e volti ad assicurare, anche mediante intimidazioni, sia un congruo numero di voti che la rinuncia a candidature da parte di avversari politici.

Le intercettazioni ambientali e telefoniche poste alla base del provvedimento giudiziario hanno permesso di appurare il marcato condizionamento dell'esito delle elezioni dell'ottobre 2021, anche con riferimento alle "potenzialità elettorali" riconosciute al sopra richiamato sodalizio criminale negli insediamenti residenziali di edilizia pubblica, tra cui quello denominato "ex L.219".
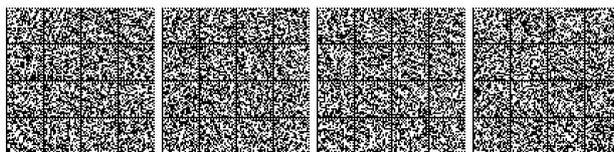
In tale contesto – si legge nella richiamata ordinanza di custodia cautelare del marzo 2023 – particolare rilievo ha assunto, invece, la figura di tale OMISSIS – candidato nello schieramento politico del candidato OMISSIS OMISSIS e ritenuto dall'Autorità giudiziaria concorrente esterno del clan OMISSIS – il quale si è dimostrato in grado di dirottare, su indicazione di tale organizzazione criminale, i voti degli elettori residenti nel soprarichiamato complesso residenziale "ex L.219" da uno schieramento politico all'altro, anche nel corso delle medesime consultazioni elettorali; espressione, dunque, di una radicata e subdola ingerenza criminale nel tessuto sociale di quel Comune.

Ed infatti - evidenzia la Commissione di accesso - lo stesso OMISSIS, inizialmente firmatario di una propria candidatura con la lista del candidato OMISSIS, ha successivamente ritirato tale candidatura in quanto, per propria ammissione, a tanto indotto da esponenti del clan OMISSIS; sodalizio criminale, avente interesse, nella prima fase delle consultazioni elettorali del settembre 29021, ad indirizzare quei voti verso il candidato OMISSIS, salvo, poi, nel successivo turno di ballottaggio, reindirizzarli nuovamente verso il candidato OMISSIS – OMISSIS – in ragione del nuovo accordo raggiunto con OMISSIS

Dall'analisi delle dinamiche elettorali riportata nel provvedimento in argomento, così come compiutamente descritta dalla Commissione di accesso (cfr. da pag. 16 a pag. 34 della relazione), è rilevabile l'esistenza di una fitta rete di interlocuzioni, ove di non veri propri accordi, tra rappresentanti della locale classe politica ed esponenti di spicco della locale criminalità organizzata, trasversale a tutti gli schieramenti politici della realtà melitese e foriera della ricorrenza, nell'attualità, di un indiscusso pericolo per la futura formazione degli Organi elettivi comunali, in ragione del numero dei consiglieri coinvolti, a dimostrazione della permeabilità delle formazioni politiche ai condizionamenti mafiosi e la spregiudicatezza con le quali le trattative sono state condotte nel periodo immediatamente precedente le consultazioni elettorali del settembre 2021.

Tutto ciò si è avverato a distanza di pochi mesi dall'esecuzione di altro provvedimento giudiziale – la sopra richiamata ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli n. OMISSIS – interessante gli ex vertici della Polizia municipale del Comune di Melito, nonché di personaggi molto influenti, quali OMISSIS, coinvolgendo anche l'ex OMISSIS, deceduto, improvvisamente

nel OMISSIS - OMISSIS – il quale , nel OMISSIS, avrebbe utilizzato esponenti del clan OMISSIS per sfiduciare l'allora OMISSIS OMISSIS, determinando lo scioglimento del Consiglio comunale.

Tra le surriferite interlocuzioni, rivestono, poi, particolare interesse ai fini dell'adozione della misura di rigore di cui all'art. 143 T.U.O.E.L. – per le ragioni che nella stessa è possibile rinvenire per le protratte illegittimità riscontrate nella gestione amministrativa della concessione pubblica del Cimitero comunale – gli estratti delle intercettazioni riportate nella richiamata ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS e riferite al referente del clan OMISSIS, nel corso delle quali quest'ultimo ha espresso il proprio sostegno alla candidatura di OMISSIS, candidata nella lista del candidato OMISSIS OMISSIS e sorella di OMISSIS, a sua volta compagna di OMISSIS il titolare, di fatto, della OMISSIS, società concessionaria dei lavori e della gestione del OMISSIS.

Dalla lettura del citato provvedimento giudiziario la Commissione d'accesso ha avuto modo di appurare altresì, l'avvenuto abbattimento di un muro insistente nel "comparto 219" (cfr. pag. 26 dell'O.C.C. OMISSIS), come promessa elettorale, richiesta dal clan OMISSIS, da porsi in essere subito dopo le elezioni.

Analoga promessa elettorale, riferibile ai desiderata espressi da tale OMISSIS, affiliato al clan, puntualmente rispettata dagli Amministratori comunali all'indomani delle elezioni, è la realizzazione del campetto di calcio nell'area "219" (cfr. O.C.C. pagg. 23, 26, 85, 93-94).

4. **COMPAGINE ELETTIVA** (cfr. da pag. da 36 a pag. 49 della relazione ispettiva)

Per l'espletamento degli approfondimenti istruttori alla stessa demandati, la Commissione d'accesso si è, inoltre, avvalsa delle risultanze della Banca Dati Interforze, rilevando, a carico di taluni soggetti facenti parte della compagine elettiva del Comune di Melito di Napoli, i seguenti ulteriori elementi di collegamento con la criminalità organizzata:

1) OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS – eletto quale OMISSIS di OMISSIS, transitato nella OMISSIS dopo l'insediamento del Civico Consesso, risulta essere stato destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS DDA Napoli per 416 bis, 416 ter c.p., 82 cpv e 86 DPR 570/60, nonché controllato :
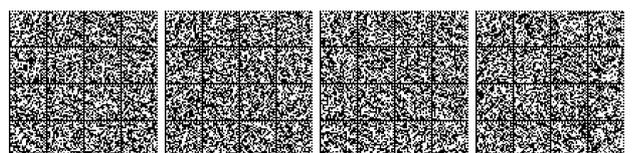
- in data OMISSIS in Napoli alla via OMISSIS, nonché in data OMISSIS (in OMISSIS, ed in data presso piazza Trieste e Trento, in compagnia di OMISSIS (Napoli OMISSIS) – denunciato in data OMISSIS (per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di imprenditore di OMISSIS (tale OMISSIS già destinatario di OCC per 416bis in data OMISSIS clan OMISSIS);
- in data OMISSIS_2023 in compagnia di OMISSIS (Napoli, OMISSIS; res. OMISSIS, Melito di Napoli) denunciato in data OMISSIS per indebita percezione del RDC, destinatario SIEP OMISSIS PG OMISSIS per art. 416 bis c.p. in data OMISSIS (OMISSIS OMISSIS);
- in data OMISSIS presso via OMISSIS, Aversa con OMISSIS (Napoli, OMISSIS) – arrestato in flagranza di reato per art. 73 DPR 309/90 in data OMISSIS (luogo evento OMISSIS);
- in data OMISSIS presso via OMISSIS (OMISSIS), Melito con OMISSIS (Napoli, OMISSIS) – destinatario OCC OMISSIS Napoli Nord per art. 73 DPR 309/90 in data OMISSIS e di SIEP OMISSIS OMISSIS per ricettazione e detenzione di armi clandestine in data OMISSIS;
- in data OMISSIS presso via OMISSIS, Melito con OMISSIS OMISSIS, destinatario di OCC OMISSIS DDA Napoli in data OMISSIS per 416bis; OCC OMISSIS DDA Napoli per 416bis e rapina aggravata in data OMISSIS, con OMISSIS (Napoli, OMISSIS), denunciato per truffa in data OMISSIS e con OMISSIS (Napoli, OMISSIS), fermato per tentato omicidio in data OMISSIS.

2) OMISSIS OMISSIS nata a Napoli il OMISSIS - OMISSIS comunale di OMISSIS.
Nel nucleo familiare del predetto è presente OMISSIS OMISSIS (OMISSIS, Melito di Napoli), già OMISSIS Comunale, controllato in data OMISSIS con OMISSIS (OMISSIS Napoli), rispetto al quale risultano arresti domiciliari per art. 416 bis c.p. e fermo di P.G. per art. 10 *sexsies* L. 575/1965). Lo stesso risulta presente nelle intercettazioni dell'O.C.C. OMISSIS.

3) OMISSIS OMISSIS nato a Melito di Napoli (NA) il OMISSIS – OMISSIS comunale di OMISSIS risulta essere stato controllato :
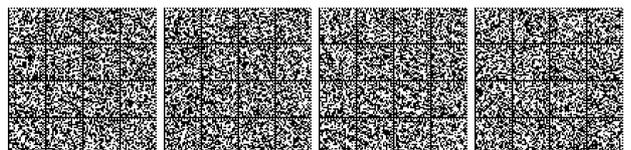
- in data OMISSIS presso via OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), sul cui conto risultano precedenti per art. 73 DPR 309/90 in data OMISSIS e ritenuto collegato al clan camorristico OMISSIS nell'O.C.C. n. OMISSIS;
- in data OMISSIS presso seggio elettorale di via OMISSIS OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS) destinatario dell'O.C.C. nr. OMISSIS GIP OMISSIS detenzione in carcere per 416 bis in data OMISSIS.

Il OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS risulta essere stato denunciato per truffa e ricettazione in data OMISSIS ed inoltre controllato :

- in data OMISSIS con OMISSIS (Villaricca, OMISSIS) destinatario OCC in carcere OMISSIS DDA OMISSIS per 416 bis e 416 ter c.p. in data OMISSIS;
- in data OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS; res. OMISSIS, OMISSIS) denunciato in data OMISSIS per indebita percezione del RDC, destinatario SIEP OMISSIS PG OMISSIS per art. 416 bis c.p. in data OMISSIS (clan OMISSIS);

4) OMISSIS nato a Napoli il OMISSIS – OMISSIS comunale di OMISSIS è risultato essere stato controllato in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (OMISSIS, Napoli), rispetto al quale risultano arresti domiciliari, nel OMISSIS, per i reati di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p.
5) OMISSIS OMISSIS nato a Napoli il OMISSIS – OMISSIS comunale di OMISSIS è risultato essere stato controllato in data OMISSIS con il OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS in Melito di Napoli, anch'egli destinatario dell'O.C.C. OMISSIS DDA OMISSIS per 416 bis e 416 ter c.p.
6) OMISSIS, nato ad Aversa (CE) il OMISSIS – OMISSIS del Consiglio Comunale.

   Destinatario O.C.C. n. OMISSIS DDA OMISSIS per 416 bis e 416 ter c.p., figura quale OMISSIS alla ditta "OMISSIS OMISSIS OMISSIS" con sede sociale in OMISSIS, avente come oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione, la produzione e la distribuzione di prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e conservati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche ecc.

   La predetta società è stata destinataria di provvedimento interdittivo antimafia, in data OMISSIS.
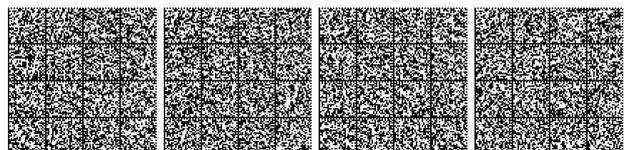
OMISSIS risulta, inoltre, amministratore unico anche della "OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS con sede legale in OMISSIS, amministratore unico è OMISSIS, con un capitale sociale di € OMISSIS - avente quale oggetto sociale la raccolta delle scommesse sportive – destinataria, anch'essa , di provvedimento interdittivo antimafia in data OMISSIS.

Anche la società "OMISSIS OMISSIS" con sede legale in OMISSIS - avente oggetto sociale, la commercializzazione di giochi pubblici (raccolta scommesse) – e nella quale figura quale OMISSIS OMISSIS risulta ugualmente destinataria di provvedimento interdittivo antimafia, in data OMISSIS.

7) OMISSIS OMISSIS nato a Napoli (NA) il OMISSIS – OMISSIS comunale di OMISSIS. Il predetto risulta essere controllato in data OMISSIS c/o OMISSIS, via OMISSIS, Melito con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), destinatario di OCC OMISSIS DDA OMISSIS per 416bis, estorsione, rapina aggravata in concorso (clan OMISSIS) ed in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS) – annoverante precedenti per art. 73 DPR 309/90 in data OMISSIS, ritenuto collegato al clan OMISSIS dall'O.C.C. n. OMISSIS D.D.A. OMISSIS.
8) OMISSIS nato a Napoli il OMISSIS a Napoli – OMISSIS. Risulta essere destinatario dell'O.C.C. n. OMISSIS D.D.A. OMISSIS per il reato di scambio elettorale politico mafioso (C.P. art.416 TER) e controllato :
   - in data OMISSIS dai CC Nucleo Operativo Radiomobile di OMISSIS, unitamente a OMISSIS OMISSIS , nato il OMISSIS a Mugnano di Napoli, il quale è stato segnalato nell'anno OMISSIS per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, truffa, associazione per delinquere e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
   - in data OMISSIS, in via OMISSIS, Melito di Napoli a piedi unitamente ad altri soggetti in particolare a OMISSIS OMISSIS, nato il OMISSIS a Napoli, il quale risulta avere numerosi precedenti di Polizia in particolare associazione per delinquere , associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. Lo stesso è stato sottoposto, in data OMISSIS, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.,con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni 1.

A carico di taluni componenti della OMISSIS OMISSIS - è stato riscontrato quanto segue:

1) OMISSIS OMISSIS nato a Napoli (NA) il OMISSIS – OMISSIS fino al OMISSIS - risulta essere stato controllato:
   - in data OMISSIS presso SS7bis, Melito con OMISSIS (Napoli OMISSIS);
   - in data OMISSIS presso OMISSIS, Bacoli con OMISSIS (Aversa, OMISSIS), destinatario di OCC OMISSIS DDA OMISSIS per art. 416 bis e 416 ter c.p. in data OMISSIS.

   Il OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, nato a Melito di Napoli il OMISSIS, risulta essere stato coinvolto nel procedimento penale, di cui all'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS DDA OMISSIS del OMISSIS, per violazione dell'art. 294 c.p. (attentato contro i diritti politici del cittadino) aggravato dalle modalità camorristiche (clan OMISSIS) .

2) OMISSIS OMISSIS, nata a Napoli il OMISSIS – OMISSIS dal OMISSIS - risulta avere frequentazioni con OMISSIS OMISSIS. Quest'ultimo, destinatario dell'O.C.C. OMISSIS, organico alla locale consorteria mafiosa, avrebbe avuto il ruolo di responsabile nel settore delle estorsioni, coordinando l'attività di OMISSIS OMISSIS e di OMISSIS OMISSIS, intessendo rapporti diretti ed illeciti con i vigili urbani del Comune di Melito (O.C.C. OMISSIS, pagg. 3-4).

3) OMISSIS OMISSIS nato a Napoli (NA) il OMISSIS - OMISSIS e Vice OMISSIS dal OMISSIS - risulta essere procacciatore d'affari per divani e poltrone in favore di OMISSIS OMISSIS, annoverante, tra i soci, il soprarichiamato OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS) ed oggetto di approfondimento sotto il profilo cautelare antimafia da parte della Prefettura di OMISSIS.

   Il predetto OMISSIS, inoltre, risulta essere stato controllato, in data OMISSIS, da personale del Commissariato di P.S. OMISSIS, unitamente a tre soggetti, tra cui OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, annoverante precedenti penali, tra cui quello per associazione di tipo mafioso e disposizioni per il controllo delle armi - porto abusivo di armi in luogo pubblico .

4) OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS – OMISSIS fino al OMISSIS - risulta essere figlio di OMISSIS OMISSIS, ex OMISSIS OMISSIS dal OMISSIS al OMISSIS di OMISSIS OMISSIS OMISSIS di OMISSIS OMISSIS e c. e di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS

dal OMISSIS dell'esercizio in parola. Dalla lettura della più volte richiamata ordinanza di custodia cautelare n OMISSIS si apprende che l'esercizio in parola è abituale luogo di ritrovo di OMISSIS OMISSIS, referente locale del clan OMISSIS, OMISSIS nel OMISSIS OMISSIS.

5. <u>STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA (cfr. da pag. 50 a pag. 67 della relazione ispettiva)</u>

Sulla scorta delle relazioni rese dai responsabili del settore al Commissario straordinario, tuttora in carica e delle audizioni condotte, la Commissione d'accesso ha definito l'apparato burocratico del Comune di Melito di Napoli come "*del tutto dipendente dalla libera, personale, e spesso improvvisata volontà della classe politica*" nonché "*inadeguato*" e "*soggetto a continui cambiamenti*" nella redistribuzione delle responsabilità dei singoli settori, causa, a sua volta, di "*disordine amministrativo*"; ritenendolo, per tal motivo, permeabile al condizionamento mafioso.

In ragione delle specifiche informative, ottenute dalle Forze di Polizia, l'Organo ispettivo ha evidenziato – in merito ai collegamenti diretti e/o indiretti con la criminalità organizzata – la posizione del sottoindicato personale dipendente comunale :

- OMISSIS OMISSIS, Napoli, OMISSIS OMISSIS
  La OMISSIS OMISSIS OMISSIS nata a Napoli il OMISSIS, risulta essere coniugata con OMISSIS OMISSIS (Napoli OMISSIS) domiciliato in OMISSIS alla Via OMISSIS il quale risulta gravato da precedenti di polizia per reati in materia antimafia, arrestato il OMISSIS per i reati di rapina ed estorsione.
- OMISSIS OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, risulta essere stato controllato, in data OMISSIS a Melito di Napoli presso OMISSIS OMISSIS insieme a OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), ritenuto contiguo al Clan OMISSIS nell'O.C.C. n. OMISSIS.
- OMISSIS OMISSIS nato il OMISSIS a Napoli, risulta essere stato controllato :

- OMISSIS, da parte del personale della Questura di OMISSIS, a bordo di un'autovettura, in OMISSIS, unitamente a OMISSIS OMISSIS, nato il OMISSIS a Napoli, arrestato, in data OMISSIS, dai Carabinieri Nucleo Operativo OMISSIS, per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione ;

- OMISSIS, da parte del Commissariato di P.S. OMISSIS in OMISSIS, unitamente a OMISSIS OMISSIS nato il OMISSIS a Napoli, annoverante precedenti per furto, ricettazione, associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, provvedimento contro criminalità mafiosa DL. 306/1992 art.12;
- OMISSIS, dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale di OMISSIS, unitamente a OMISSIS OMISSIS nato il OMISSIS a Napoli, annoverante precedenti per: ricettazione, rapina aggravata perché commessa con armi o da persona travisata o da più persone, associazione di tipo mafioso, tentato omicidio doloso, lesioni personali, accensioni ed esplosioni pericolose, minaccia - atti persecutori commessi dal coniuge legalmente separato/divorziato, percosse, violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Il OMISSIS OMISSIS OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS), risulta destinatario in data OMISSIS di ordinanza di applicazione di misura coercitiva in carcere, emessa dal Tribunale di OMISSIS Ufficio GIP Sezione 36, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di OMISSIS per il reato di associazione di tipo mafioso, operante nella zona dei Quartieri Spagnoli e dedito principalmente allo spaccio ed al traffico di sostanza stupefacente.

- OMISSIS OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS risulta essere stato controllato, in data OMISSIS a OMISSIS, presso Scuola Statale OMISSIS, con OMISSIS OMISSIS (OMISSIS OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per associazione per delinquere, contrabbando nel movimento delle merci, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi, contrabbando t.l.e., violazione leggi doganali, interruzione di pubblico servizio, art. 416 ter, nonché con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per rapina in concorso e ricettazione e con OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS), destinatario di OCC OMISSIS DDA OMISSIS per art. 416 bis e 416 ter c.p. in data OMISSIS.
- OMISSIS OMISSIS, nato a Melito di Napoli il OMISSIS.

Lo stesso risulta essere cugino del già citato OMISSIS OMISSIS, destinatario dell'O.C.C. n. OMISSIS, così come sopraevidenziato.

Addetto all'Ufficio OMISSIS OMISSIS dell'Ente, lo stesso risulta destinatario di comunicazione di notizia di reato per falsi accertamenti anagrafici, come riferito formalmente all'Organo ispettivo dal OMISSIS OMISSIS OMISSIS.

Il OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nato a Mugnano il OMISSIS, risulta essere stato controllato:

in data OMISSIS ad OMISSIS, con OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa, lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio (tutti commessi in concorso);

- OMISSIS a OMISSIS OMISSIS (OMISSIS), con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per art. 73 DPR 309/90 e con OMISSIS (Mugnano di Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per danneggiamento, truffa, ricettazione, falsità in scrittura privata, sostituzione di persone, trattamento illecito dei dati;
- OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS, risultato controllato, nel OMISSIS con OMISSIS OMISSIS, nato a OMISSIS OMISSIS il OMISSIS e annoverante una segnalazione per violazione dell'art. 416 bis c.p..
- OMISSIS OMISSIS, nato a Melito di Napoli il OMISSIS, sul cui conto risulta un controllo di polizia, in data OMISSIS, a Mugnano di Napoli, con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS) annoverante precedenti di polizia per rapina, porto abusivo e detenzione di armi, lesioni, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per esercizio abusivo del gioco d'azzardo.

  La OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nata a Napoli il OMISSIS, risulta controllata in data OMISSIS a Melito di Napoli con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per rapina in concorso, furto e ricettazione.
- OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS, annovera – sebbene risalenti- precedenti di polizia per estorsione e porto abusivo di armi.
- OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS annovera precedenti di polizia per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione.
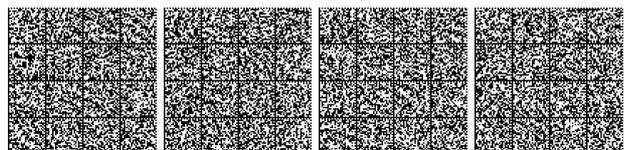
OMISSIS OMISSIS nato il OMISSIS a Napoli, in servizio presso il Settore OMISSIS, il cui OMISSIS - OMISSIS OMISSIS nata il OMISSIS a Napoli - risulta essere stato controllato in data OMISSIS unitamente a OMISSIS (OMISSIS) nata il OMISSIS a Napoli, a bordo dell'autovettura targata OMISSIS, in via OMISSIS, OMISSIS. OMISSIS OMISSIS risulta essere stata segnalata dalla Tenenza di OMISSIS (OMISSIS) in data 20.06.2017 per i reati di falsità in testamento olografo, cambiale, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e riciclaggio.

Giova precisare che i reati commessi, descritti in precedenza sono stati commessi unitamente al OMISSIS di OMISSIS, successivamente descritto.

Il OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, nato il OMISSIS a Napoli, annovera precedenti di polizia per truffa, ricettazione, associazione per delinquere, uso di atto falso, carte di credito/pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante, falsità materiale commessa dal privato, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni, falsità in testamento olografo, cambiale, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e riciclaggio.

OMISSIS OMISSIS, nato a Melito di Napoli (NA) il OMISSIS - operatore presso il Settore OMISSIS - risulta ATTUALMENTE OMISSIS OMISSIS OMISSIS e destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere OMISSIS, in quanto, nell'ambito delle indagini eseguite nel procedimento penale n. OMISSIS dalla Procura della Repubblica - DDA - di OMISSIS, sono state ipotizzate responsabilità penali per i reati di Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed intestazione fittizia di beni aggravati dal cosiddetto metodo mafioso anche nei confronti di ulteriori 30 soggetti ritenuti essere inseriti e/o collegati con il clan OMISSIS.

Le indagini hanno documentato l'interesse, nonché il controllo della criminalità organizzata melitese per le società di onoranze funebri e l'intestazione di due società di trasporto riconducibili ad affiliati di spicco del clan, quali prestanomi.

Le investigazioni hanno consentito di individuare un elemento di raccordo tra i soggetti estorti e la criminalità organizzata, presso la sede della OMISSIS, oggi OMISSIS, quale luogo, ove avvenivano le riunioni operative degli affiliati al clan.

Il GIP del Tribunale di OMISSIS, oltre all'emissione dell'OCC n. OMISSIS nei confronti di n. 31 soggetti, ha emesso, in OMISSIS, nei confronti di 82 persone fisiche, il sequestro preventivo di n. 12 immobili, n. 10 società, n. 33 autovetture, oltre ai conti correnti intestati a soggetti e società; quanto sequestrato è stato valutato in circa 25.000.000,00 di euro ed in tale ambito sono risultate coinvolte anche la OMISSIS OMISSIS, tale OMISSIS OMISSIS e la OMISSIS OMISSIS OMISSIS.

Il OMISSIS è stato, altresì, rinviato a giudizio il OMISSIS per la violazione dell'art. 416 bis, commi da 1 a 7 c.p. e risulta essere stato, precedentemente nel 2020 controllato , in compagnia di OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS annoverante precedenti per D.P.R. 43 /1973 art. 291 quater associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di T.L.E.i.

Il predetto risulta essere destinatario di ordinanza di misura cautelare personale e reale n. OMISSIS emessa il OMISSIS dal Tribunale di OMISSIS Ufficio del GIP nell'ambito del procedimento penale OMISSIS e rgnr OMISSIS.

- OMISSIS OMISSIS nato a Melito di Napoli (NA) il OMISSIS, risulta essere stato denunciato in data OMISSIS per violazione dell'art. 494 c.p. (sostituzione di persona), nonché tratto in arresto, in data 01.03.2005, per art. 416 c.p. (associazione per delinquere dedita al contrabbando di t.l.e., all'evasione di imposte ed iva e alla violazione delle norme in materia di gas di petrolio liquefatto) e già condannato in data 07.01.2001 per violazione delle norme sullo smaltimento e lo stoccaggio di oli minerali.

  Lo stesso risulta essere stato controllato :

- in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Villaricca, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per porto abusivo di armi e/o di oggetti atti ad offendere;
- in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Melito di Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per artt. 56-575 c.p. (tentato omicidio volontario) e porto abusivo di armi e/o di oggetti atti ad offendere, e con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), con precedenti di polizia per contrabbando di t.l.e., ricettazione, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, nonché
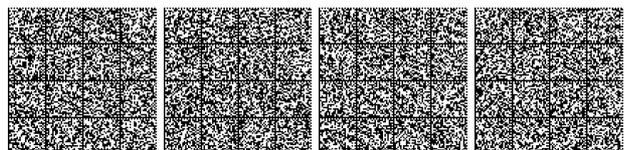
OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), con precedenti di polizia per art. 73 DPR 309/90, contrabbando di t.l.e., furto e ricettazione.

La di lui OMISSIS - OMISSIS OMISSIS, nata a Napoli il OMISSIS - risulta essere stata controllata in data OMISSIS in compagnia di OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per art. 73 DPR 309/90 e ricettazione, arrestato in flagranza per porto abusivo di armi, nonchè con il già citato OMISSIS OMISSIS.

La OMISSIS OMISSIS OMISSIS nata a Napoli il OMISSIS risulta essere stata controllata in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per rapina, truffa, art. 73 DPR 309/90, ingiuria, minaccia ed estorsione.

Il OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS nato a Napoli OMISSIS risulta sottoposto a fermo di p.g. per rapina aggravata in data OMISSIS ed arrestato in flagranza per rapina aggravata in data OMISSIS, nonché controllato:

- in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per detenzione ed omessa denuncia di materiali esplodenti, violazione della disciplina relativa alle accise e alle imposte indirette, inosservanza delle norme edilizie (art. 44 DPR 380/2001);
- in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per artt. 73 e 74 DPR 309/90.

A carico dell'altro OMISSIS OMISSIS OMISSIS nato a Napoli il OMISSIS si evidenzia un precedente di polizia, in quanto denunciato in data OMISSIS per contrabbando di t.l.e., ed un controllo, in data OMISSIS, con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per art. 73 DPR 309/90, nonché con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS), annoverante precedenti di polizia per art. 73 DPR 309/90, ed in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS) annoverante precedenti di polizia per art. 73 DPR 309/90, oltre ad altri controlli non di interesse antimafia.

- OMISSIS OMISSIS, nato a Melito di napoli il OMISSIS è lo OMISSIS di OMISSIS OMISSIS, nato Napoli il OMISSIS. Quest'ultimo risulta essere stato controllato in Napoli in data OMISSIS con OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS, destinatario di OCC OMISSIS GIP OMISSIS del OMISSIS per art. 416/bis .
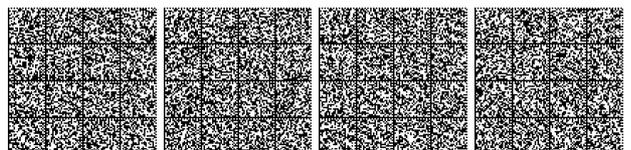
- OMISSIS OMISSIS nata ad Aversa il OMISSIS, coniugata con OMISSIS OMISSIS, nato a Villaricca il OMISSIS, il quale in data OMISSIS è stato controllato in compagnia di OMISSIS OMISSIS nato a Villaricca il OMISSIS, destinatario di OCC OMISSIS della DDA di Napoli in data OMISSIS per art 416/bis cpc e di OCC OMISSIS della DDA di OMISSIS in data OMISSIS per art 416/bis cpc (riconducibile al Clan OMISSIS OMISSIS operante in OMISSIS).

  Il OMISSIS risulta essere socio OMISSIS della Società "OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nonché OMISSIS della Società OMISSIS OMISSIS (OMISSIS OMISSIS OMISSIS); quest'ultima società vede come altro socio OMISSIS OMISSIS OMISSIS nato a OMISSIS OMISSIS ed il di OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nato a OMISSIS OMISSIS il OMISSIS, come depositario delle scritture contabili.

  Sul conto di questi ultimi la Direzione Investigativa Antimafia ha comunicato che entrambi risultano concorrenti esterni al cartello camorristico denominato "Clan OMISSIS" e, come tali, coinvolti nell'operazione OMISSIS OMISSIS all'esito della quale gli stessi sono stati tratti in arresto, il OMISSIS, per concorso esterno in associazione di tipo mafioso ed estorsione; il cui procedimento si è concluso con l'assoluzione degli stessi.

  Per completezza di trattazione si evidenzia che la OMISSIS OMISSIS risulta OMISSIS del concorso per la copertura del posto apicale del Comando di Polizia municipale, sul cui iter procedurale si verrà, di seguito, a trattare.

- OMISSIS OMISSIS, nata a Napoli l' OMISSIS.

  Il di OMISSIS OMISSIS - OMISSIS OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS - risulta essere stato controllato in compagnia di OMISSIS OMISSIS, annoverante precedenti per contrabbando di tle ed in compagnia di OMISSIS OMISSIS annoverante precedenti di polizia per art 74 DPR 309/90 e per rapina, nonché in compagnia di OMISSIS OMISSIS, annoverante precedenti per violazione ex art 74 DPR 309/90.

- OMISSIS OMISSIS, nato il OMISSIS a Melito di Napoli (NA), risulta essere stato controllato, in data OMISSIS, con OMISSIS OMISSIS (Napoli, OMISSIS) - destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare OMISSIS Trib. OMISSIS per art. 73 DPR 309/90 annoverante precedenti di polizia in data OMISSIS per contrabbando di t.l.e. - nonchè con
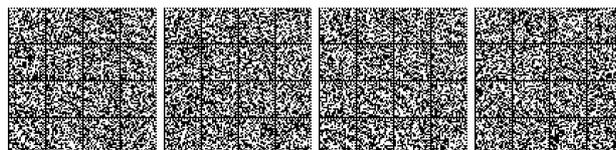
OMISSIS OMISSIS (Napoli OMISSIS), annoverante numerosi precedenti per furto e contrabbando di t.l.e.

La OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nata il OMISSIS a Napoli, risulta controllata in data OMISSIS con OMISSIS OMISSIS (Napoli OMISSIS) destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS del Tribunale di OMISSIS per art. 74 DPR 309/90.

- OMISSIS OMISSIS, nata a Napoli il OMISSIS operatore nell'ambito del Settore OMISSIS OMISSIS_OMISSIS – operatore, a carico della stessa risulta una notizia di reato per violazione dell'art. 416 bis (2005), nonché un controllo di polizia, in data OMISSIS, allorquando è stata identificata in compagnia di OMISSIS OMISSIS, Napoli OMISSIS con notizia di reato per omicidio doloso (2007).

  A carico del OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS risultano precedenti per violazione dell'art. 416 c.p., usura, estorsione, omicidio doloso, produzione e spaccio di sostanza stupefacente.

  Lo stesso, inoltre, risulta essere stato controllato nel OMISSIS con OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli OMISSIS, annoverante precedenti per violazione dell'art. 416 bis, usura, omicidio doloso, e con OMISSIS OMISSIS, Napoli OMISSIS, annoverante precedenti per associazione di tipo mafioso.

  Risulta altresì a carico del predetto un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di OMISSIS - DDA a carico di OMISSIS OMISSIS + OMISSIS.

  Il OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli il OMISSIS, risulta essere stato controllato nel OMISSIS con OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, nato a Napoli OMISSIS annoverante precedenti per dpr 309/90 art. 73 produzione e spaccio di sostanza stupefacente, nonchè nel OMISSIS anche con OMISSIS OMISSIS nato a Napoli OMISSIS, annoverante precedenti per art. 416 c.p.

- OMISSIS OMISSIS nata il OMISSIS a Napoli, in servizio presso il Settore OMISSIS OMISSIS . Il di OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS nato a Napoli il OMISSIS risulta essere stato controllato in Napoli il OMISSIS, da personale della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, unitamente a cinque soggetti, tra cui OMISSIS OMISSIS nato
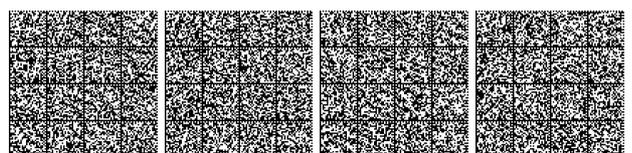
il OMISSIS a Napoli, segnalato in data OMISSIS dal personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di OMISSIS per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa.

6. **AUTORIZZAZIONI EDILIZIE INERENTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI CITATI NELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 98/2023** (cfr.da pag. 84 a 88 della relazione ispettiva).

Di particolare interesse, ai fini della valutazione della ricorrenza della misura di rigore di cui all'art. 143 T.U.O.E.L., poiché rappresentativi della compromissione della corretta azione amministrativa del Comune di Melito di Napoli, risultano essere anche i titoli abilitativi ed i provvedimenti repressivi emessi nei confronti de "OMISSIS OMISSIS OMISSIS" e del "OMISSIS OMISSIS", citati più volte nell'O.C.C. n. OMISSIS e oggetto, peraltro, di attenzione da parte dei soggetti che hanno preso parte agli accordi elettorali.

6.1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

La Commissione d'accesso ha riferito che OMISSIS OMISSIS OMISSIS" ha sede in un immobile commerciale costruito in assenza di titoli edilizi ed oggetto di provvedimento dirigenziale di condono edilizio n. OMISSIS, rilasciato con procedura semplificata.

Tale attività gestionale di servizi, anch'essa priva di abilitazione commerciale, insiste in OMISSIS OMISSIS, angolo via OMISSIS OMISSIS ed è intestata ad OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS OMISSIS e rientra tra gli accordi elettorali descritti nell'O.C.C. OMISSIS (cfr. pag. 84 e seguenti della relazione ispettiva) ed avvinto da legame di parentela con OMISSIS OMISSIS, ritenuto appartenente al clan OMISSIS/ OMISSIS e di dubbie frequentazioni.

L'Organo ispettivo ha sottolineato l'importanza che assume il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS, nella parte in cui l'Autorità giudiziaria procedente ha accertato che la "*società, come le stesse intercettazioni rilevano, è nell'effettiva titolarità di* OMISSIS OMISSIS, *il quale, in ragione di un accordo pregresso, ha riconosciuto un 25% al* OMISSIS OMISSIS, *la cui*
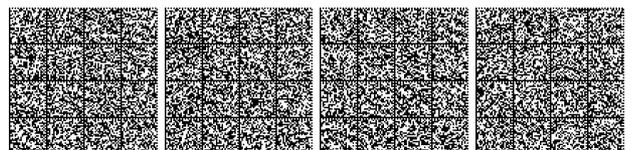
OMISSIS *attualmente gestisce (male secondo il* OMISSIS*) l'Autolavaggio/ noleggio, comunque abusivo...*".

Il Collegio ispettivo, anche su tale vicenda ha riferito che il OMISSIS risulta partecipe – secondo la ricostruzione degli inquirenti – degli accordi elettorali con il clan OMISSIS OMISSIS a sostegno di OMISSIS con l'obiettivo specifico di sanare l'abusività della propria attività imprenditoriale, anche sotto il profilo edilizio.

Quanto, poi, all'attività d'impresa, l'Organo ispettivo ha ritenuto rivolgere l'attenzione anche sulla regolarità o meno sotto il profilo urbanistico in cui versa l'immobile ove insiste l'esercizio commerciale ed al riguardo ha avuto modo di censurare tanto le profonde criticità e l'assoluta superficialità dei meccanismi di definizione delle pratiche di condono pendenti - realizzati dalle Amministrazioni comunali avvicendatesi nel tempo e, da ultimo, portati avanti anche dal OMISSIS OMISSIS - quanto l'inerzia ingiustificatamente serbata dall'apparato burocratico con riferimento alla doverosa esecuzione della disposizione n. OMISSIS del OMISSIS (con la quale era stato comunicato al legale rappresentante della "OMISSIS OMISSIS OMISSIS", Sig.ra OMISSIS OMISSIS, il rigetto dell'istanza di SCIA del OMISSIS, n. OMISSIS, in quanto incongruente e carente dei requisiti previsti per legge) nonché dell'ordinanza n. OMISSIS del OMISSIS, con la quale il responsabile pro-tempore dell'Ufficio OMISSIS ha ordinato alla Sig.ra OMISSIS OMISSIS la chiusura immediata dell'attività successivamente alla redazione, da parte del Nucleo Tutela Ambientale di OMISSIS , **di ben 3 verbali** di accertamento di violazione amministrativa (n. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS del OMISSIS) per esercizio abusivo dell'attività autolavaggio e il conseguente smaltimento dei fanghi depurativi nella fogna comunale.

L'attività commerciale – secondo quanto riferito dall'Organo ispettivo - ha, invero, proseguito indisturbata sino al mese di novembre 2022, così come le foto satellitari - visionate sull'applicativo Google Earth - hanno evidenziato perfettamente funzionante l'autolavaggio .

Il sopralluogo per l'accertamento della chiusura dell'attività è stato effettuato, infatti, dal Comandante della P.M. solo in data 4 ottobre 2023, in costanza delle attività ispettive.

La vicenda in argomento, del resto, è evidenziata anche nell'O.C.C. OMISSIS, ove viene precisato, inoltre che *«...uno dei principali confidenti del* OMISSIS OMISSIS *è il suo collaboratore* OMISSIS OMISSIS, *che va precisato non assume iniziative ma ha come unico interesse continuare a lavorare nell'autolavaggio/noleggio intestato alla società* OMISSIS OMISSIS OMISSIS........ *come si vedrà la regolarizzazione dell'attività è uno degli obiettivi in caso di vittoria del* OMISSIS *e della vicenda dell'autonoleggio si interessa anche* OMISSIS OMISSIS, *ambientale del* OMISSIS *progressivo n.* OMISSIS *riportata infra)».*

6.2 OMISSIS OMISSI OMISSIS

La Commissione d'accesso, prendendo spunto dal contenuto del provvedimento giudiziario OMISSIS, ha ritenuto estendere il proprio sindacato anche in ordine alle attività poste in essere dal Comune in materia di rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio di attività da parte del OMISSIS OMISSIS OMISSIS.

E' stato accertato che il suddetto OMISSIS ha sede in un immobile di proprietà comunale ubicato nel rione "219", ove sono state eseguite opere abusive, accertando anche che l'attività commerciale si svolge in assenza di titolo abilitativo.

Con 2 (due) verbali, n. OMISSIS e OMISSIS del OMISSIS, di accertamento di violazione amministrativa il Comando di Polizia Municipale ha contestato alla Sig.ra OMISSIS OMISSIS, titolare dell'esercizio, non solo l'assenza di titolo abilitativo ma anche l'indebita occupazione di suolo pubblico.

Con provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS il Comune di Melito – OMISSIS - ha disposto nei confronti della medesima la chiusura immediata dell'attività e l'immediata rimozione delle suppellettili occupanti il suolo pubblico.

Anche con riguardo a tali provvedimenti, la Commissione d'accesso ha rilevato lo stato di intimidazione e di assoggettamento in cui versa l'apparato burocratico comunale rispetto alla locale criminalità organizzata, evidenziando come, dagli approfondimenti istruttori effettuati e dalle audizioni del personale dipendente, gli Uffici comunali si siano dimostrati incapaci di assicurare

l'esecuzione e spesso anche la sola notifica dei necessitati provvedimenti , per le manovre ostruzionistiche realizzate da tale OMISSIS OMISSIS, noto alle forze dell'ordine come sodale di OMISSIS OMISSIS , destinatario dell'O.C.C. OMISSIS ; il OMISSIS - si legge negli estratti delle audizioni riportate nella relazione dell'Organo ispettivo - *«si mise appostato ... fermo sulla moto. Quando la P.M. si occupò di procedere alle notifiche, trovò dei cani enormi che impedivano finanche di scendere dall'auto».*

7. **COMMESSE PUBBLICHE** (cfr. da pag. 89 a pag. 98 della relazione d'accesso).

Gravi elementi di illegittimità sono stati ravvisati dalla Commissione d'accesso anche nelle procedura di affidamento delle commesse pubbliche che, di seguito, si vengono ad illustrare, a riprova di un indubbio clima di condizionamento ambientale, anche in tale settore che ha favorito ditte locali, anche a fronte di deliberate violazioni di legge.

7.1 MANUTENZIONE VERDE 2021

Con riferimento a tale appalto pubblico, la Commissione d'accesso ha evidenziato che, con determina n. OMISSIS del OMISSIS, il responsabile del settore ha attivato una procedura negoziata con richiesta di offerta su MEPA n. OMISSIS, invitando i seguenti fornitori: Azienda Vivaistica Marrone Forniture Appalti Generali S.r.l., L'Arte del Verde di Andrea Maisto S.r.l. unipersonale, Marino Plants Srl, unipersonale, Vivai Barretta Garden Srl, Vivai Barretta Srl., con il criterio del prezzo più basso.

L'appalto è stato affidato alla ditta "OMISSIS", con sede in Melito , che ha offerto un ribasso del OMISSIS %, per l'importo di € OMISSIS oltre IVA, più oneri per la sicurezza della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per oneri per lo smaltimento.

La ditta in parola è risultata poi affidataria, in violazione dell'allora vigente normativa in materia di appalti, anche del contratto di affidamento del servizio di ordinaria e straordinaria del verde pubblico per la durata di sei mesi nell'anno 2023 (cfr. pag. 89-90 della relazione d'accesso).

Il rappresentante legale e socio unico della società "OMISSIS" – rileva l'Organo ispettivo – è_OMISSIS OMISSIS , OMISSIS di OMISSIS OMISSIS (detto "OMISSIS"), il quale risulta segnalato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di OMISSIS per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. e successivamente destinatario dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare n. OMISSIS del OMISSIS , per il medesimo reato di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 ed 8, per aver fatto parte della associazione di stampo camorristico OMISSIS OMISSIS .

7.2 MANUTENZIONE VERDE ANNI 2022-23

Con determina n. OMISSIS del OMISSIS, l'Ente ha dato avvio, con avviso pubblico, alla nuova procedura per l'affidamento trimestrale della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, per l'importo a base d'asta di € OMISSIS IVA inclusa, raccogliendo la disponibilità di n. 6 operatori economici ed affidando il servizio alla OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS

Con determinazione n. OMISSIS del OMISSIS è stato, altresì, affidato al professionista, già Supporto al RUP del OMISSIS Settore, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza per un importo di € OMISSIS oltre contributi previdenziali ed IVA.

Il professionista, nominato fiduciariamente, è risultato essere il OMISSIS OMISSIS OMISSIS , già OMISSIS OMISSIS OMISSIS del OMISSIS OMISSIS e solo cinque giorni prima nominato OMISSIS comunale.

In pari data 30/11/2022 la ditta aggiudicataria "OMISSIS ", ha comunicato la propria sopraggiunta indisponibilità ad effettuare il servizio in oggetto ed analoga indisponibilità hanno comunicato anche le rimanenti cinque ditte che avevano presentato apposita istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in argomento, determinando così l'affidamento del servizio in favore della società "OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS " con sede in Via OMISSIS , OMISSIS (OMISSIS), che aveva prodotto un'offerta di OMISSIS più iva.
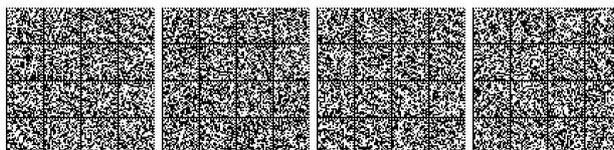
Successivamente, preso atto – come si legge nella relazione – *«che l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi in questione, per una durata almeno trimestrale, richiederebbe tempi necessariamente lunghi, attesa la necessità di un censimento degli alberi, etc.»*, l'Ente ha optato per un affidamento "ponte" della durata di sei mesi al fine di predisporre una gara più completa e pertanto si è dato luogo, con determina n. OMISSIS del OMISSIS, ad una nuova indagine di mercato aperta.

Anche in tale caso – come evidenziato dalla Commissione di accesso - la procedura ha visto la partecipazione dei medesimi operatori economici, risultando aggiudicataria del servizio, ancora una volta, la sopra richiamata ditta "OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS " con sede legale in Melito di Napoli.

7.3 RIPIANTUMAZIONE ALBERATURE

Nel 2018 la Città Metropolitana di Napoli ha assegnato al Comune di Melito di Napoli la somma di € OMISSIS per "Interventi di ripiantumazione e incremento del verde" in favore del comune di Melito di Napoli da parte della Città Metropolitana di Napoli".

Il responsabile protempore del OMISSIS settore p.t., OMISSIS OMISSIS OMISSIS , ha ritenuto di affidare, con determina n. OMISSIS del OMISSIS, senza alcuna procedura di confronto concorrenziale, l'incarico di progettazione all' OMISSIS OMISSIS OMISSIS , che - così come accertato dalla Commissione di accesso - è OMISSIS OMISSIS OMISSIS, già OMISSIS comunale nelle precedenti consiliature ed ex OMISSIS nella OMISSIS dell'ex OMISSIS OMISSIS (2002) ed al centro di numerose vicende giudiziarie, per essere destinatario dell'O.C.C. OMISSIS, per 416 bis, comma 1, c.p., in relazione a vicende di estorsione poste in essere nei confronti degli imprenditori operanti in Melito.

Con determinazione n. OMISSIS del OMISSIS il citato responsabile pro tempore del Settore ha indetto apposita procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio di "lavori di ripiantumazione e incremento del verde sul territorio comunale finanziato dalla Città' metropolitana di Napoli" mediante richiesta di offerta sulla piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b), rivolta alle imprese iscritte per la categoria relativa i suddetti lavori, con applicazione del criterio di

aggiudicazione del minor prezzo, in osservanza di quanto disposto dall'art. 95, c. 2 del decreto legislativo 50/2016 s.m. e i..

L'appalto è stato affidato alla ditta "OMISSIS OMISSIS OMISSIS " con sede in via Circumvallazione esterna 10 Melito di Napoli (NA), giusta ribasso pari al OMISSIS % sull'importo a base di gara. Successivamente veniva dato l'incarico al professionista OMISSIS OMISSIS OMISSIS per la direzione lavori delle opere in oggetto.

Al di là della regolarità della procedura di gara – secondo quanto rilevato dall'Organo ispettivo - non può sottacersi come la ditta aggiudicataria OMISSIS OMISSIS OMISSIS sia riconducibile a OMISSIS OMISSIS – OMISSIS di OMISSIS OMISSIS , quest'ultimo, citato nella O.C.C. OMISSIS in relazione ad una estorsione per un analogo appalto pubblico di manutenzione del verde pubblico per il triennio OMISSIS, di importo pari a OMISSIS euro - .

Dalla lettura del cennato provvedimento giudiziario si apprende, in particolare, che l'imprenditore, vinta la gara a seguito dell'annullamento di una precedente procedura destinata ad una impresa contigua alla camorra, si è poi recato presso l'ufficio dell'OMISSIS per contrattare sull'ammontare e sui tempi di pagamento della tangente (cfr. pag 95 della relazione d'accesso).

7.4 <u>LAVORI VILLA COMUNALE DI VIA LAVINAIO</u> (cfr. pagg. 96-97 della relazione ispettiva)

Attraverso un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli per la riqualificazione e installazione di un parco giochi all'interno della villa comunale in via Lavinaio, l'Ente si è impegnato a creare uno spazio di verde pubblico realmente fruibile dai cittadini.

Il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. OMISSIS; oltre ai fondi finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli pari ad € OMISSIS, l'Ente ha provveduto a stanziare ulteriori fondi dal bilancio comunale pari ad € OMISSIS in quanto si sono resi necessari alcuni interventi migliorativi a supporto dei lavori di cui sopra, per il miglioramento della vivibilità del parco pubblico e per una maggiore fruizione da parte dei cittadini ed in particolare delle famiglie con prole.

Con determinazione n. OMISSIS del OMISSIS è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra in base al progetto approvato, impegnando l'importo complessivo di € OMISSIS.

Per l'affidamento del servizio in parola a seguito di procedura negoziata mediante R.D.O. sul M.E.P.A. con il criterio del prezzo più basso, il responsabile del competente Ufficio comunale, con la determinazione n. OMISSIS del OMISSIS ha aggiudicato l'appalto alla ditta "OMISSIS OMISSIS OMISSIS .", con sede in OMISSIS (OMISSIS), offerente un ribasso del OMISSIS % sull'importo a base di gara; la predetta ditta è stata affidataria anche di ulteriori lavori complementari per un importo. di € OMISSIS.

7.5 ABBASSAMENTO QUOTA AIUOLA VILLA COMUNALE VIA LAVINAIO

Per il completamento della villa comunale di via Lavinaio si sono resi necessari, poi, i lavori per l'abbassamento di quota di una aiuola presente in loco, con importo stimato in € OMISSIS.

Gli stessi sono stati affidati a trattativa diretta (il solito metodo per tutti i lavori frazionati in importi esigui) sul portale MEPA alla ditta Costruzioni Pellecchia srls, con sede legale in Melito di Napoli, che aveva offerto un importo pari ad € OMISSIS, oltre oneri della sicurezza ed iva .

L'Organo ispettivo ha, inoltre, rilevato che, per il completamento della villa comunale si sono resi necessari i lavori per l'abbassamento di quota di una aiuola presente nella villa Comunale di Via Lavinaio; lavori affidati attraverso trattativa diretta sul portale MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), alla ditta OMISSIS OMISSIS , con sede legale in via OMISSIS OMISSIS OMISSIS , - OMISSIS.

Nel merito, la Commissione d'inchiesta ha osservato che la ditta in questione ed il relativo titolare, OMISSIS OMISSIS, figurano nell'O.C.C. OMISSIS, ove viene riportato l'episodio in cui il OMISSIS accetta la promessa formulata da OMISSIS circa l'intendimento di affidargli lavori, in cambio dell'appoggio per la candidatura a OMISSIS a OMISSIS.
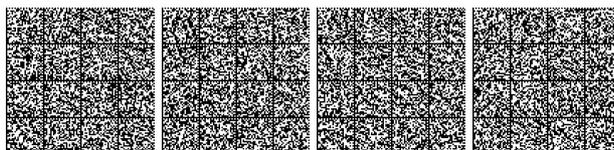
8. **MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ELEMENTI DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO** (cfr. da pag. 100 a pag.106 della relazione ispettiva).

L'Organo ispettivo ha avuto modo di verificare anche la problematica afferente le attività di vigilanza e di controllo sul mercato ortofrutticolo, prendendo spunto anche dalle iniziative assunte dall'attuale Commissario straordinario, subentrato al OMISSIS OMISSIS.

Sul punto la Commissione d'accesso ha evidenziato che in esito agli accertamenti disposti dal Commissario Straordinario presso il locale mercato ortofrutticolo, il Comandante della Polizia Municipale ha prodotto copia degli atti susseguenti al sopralluogo effettuato in data OMISSIS da proprio personale, congiuntamente a dipendenti dell'Ufficio OMISSIS, al fine di identificare gli occupanti degli stands ivi presenti.

Il sopralluogo trae origine dalle risultanze di una riunione, indetta il giorno prima dal Commissario Straordinario con i responsabili dei settori coinvolti a vario titolo nella gestione del mercato ortofrutticolo, che avevano dichiarato – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – di non avere contezza della situazione riguardante il mercato, ovvero assegnazioni delle aree, pagamenti, controlli edilizi etc.; circostanza, confermata, poi, anche dal Comandante della P.M..

In proposito, la Commissione d'accesso ha precisato che nessuna attività di controllo risulta essere mai stata disposta negli anni, né autonomamente effettuata dalla Polizia Municipale e ciò alla luce di quanto formalizzato anche dal OMISSIS **dell'Ente, che con propria relazione del** OMISSIS **nell'evidenziare l'assenza di controlli amministrativi e contabili, mai operati, nel tempo, dall'Ente sia per quanto concerne il "comparto 219" – come ampiamente già sopradelineato – che per l'area mercatale ortofrutticola, ha dato atto che solo, a seguito degli accertamenti disposti dal Commissario straordinario ed in costanza dell'accesso ispettivo in atto, è emerso che** tra gli occupanti abusivi sono ricompresi alcuni personaggi che direttamente (OMISSIS, componente dell'ultima consiliatura) o indirettamente (OMISSIS , padre di OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS; OMISSIS OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS, congiunti di OMISSIS, OMISSIS, ex OMISSIS di Melito), sono protagonisti della vita

politica di Melito e per quanto concerne la posizione di OMISSIS - così come ampiamente già rappresentato - la Commissione ha evidenziato anche il collegamento indiretto dello stesso con la criminalità organizzata.

Dal primo assunto (le occupazioni non sono giustificate da titoli autorizzativi), unitamente al lungo lasso temporale in cui hanno avuto godimento degli stand – secondo quanto riferito dalla Commissione d'accesso – è possibile fondatamente presumere che gli stessi abbiano utilizzato il ruolo politico rivestito in prima persona o da loro stretti parenti, per conseguire il risultato di una occupazione tollerata degli spazi mercatali.

Singolare, poi, è apparsa all'Organo ispettivo la posizione del più volte citato OMISSIS comunale OMISSIS, nei cui confronti poteva – a detta dell'Organo ispettivo – raffigurarsi la condizione di incompatibilità di cui al n. 2) dell'art. 63, d.lgs. 267/2000; situazione che – secondo l'Organo ispettivo - non poteva non essere portata a conoscenza del Consiglio comunale.

Sul conto del OMISSIS a Commissione d'accesso ha avuto modo di richiamare quanto indicato dall'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS, nella parte in cui la competente Autorità giudiziaria ha ritenuto il predetto, tra l'altro, quale concorrente esterno all'associazione camorristica denominata clan OMISSIS/OMISSIS in quanto, pur non essendo stabilmente inserito nella predetta compagine criminale, operava sistematicamente con gli associati e specificamente con OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, intranei al clan in parola, fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della associazione camorristica, in particolare "*assumendo il ruolo di candidato di riferimento del clan in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Melito di Napoli del 3 e 4 ottobre 2021, facendo poi confluire sul singolo* OMISSIS *i voti conseguiti in esecuzione del patto politico mafioso sottoscritto da OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS*".
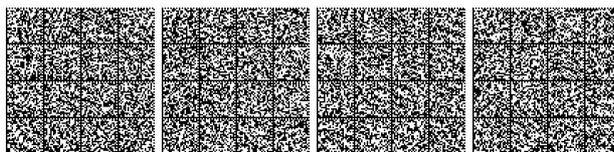
L'Organo ispettivo, dunque, segnatamente alla tematica in trattazione, ha constatato un reale ed effettivo disordine gestionale, che rispecchia fedelmente la confusione organizzativa in cui versa l'Ente; confusione, determinata, anche in virtù degli intervenuti continui cambi di responsabilità dei settori e che non consente, dunque, di assicurare continuità e regolarità all'azione amministrativa e gestionale.

Secondo l'avviso della Commissione d'accesso, la rappresentata assenza di controlli, in uno alla presenza fra gli espositori di soggetti riconducibili alla compagine politica ed in qualche caso al clan dominante sul territorio, lasciano intravedere una volontà da parte della struttura burocratica dell'Ente di non approfondirne, con i mezzi ordinari, la legittimità della presenza, sia per il difetto di formale assegnazione degli stands, che della correntezza dei versamenti dei canoni dovuti e mai versati.

9. CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - INTERFERENZE CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(cfr. da pag. 128 a pag. 174 della relazione ispettiva)

Significativi elementi di condizionamento mafioso dell'operato amministrativo dell'Ente sono stati, infine, ravvisati dalla Commissione di accesso nelle vicende gestionali che hanno riguardato il Cimitero comunale di Melito, affidato, a seguito di procedura di project financing sin dal 2011 alla OMISSIS.

La Commissione d'accesso ha ritenuto sussistente l'illecita ingerenza della criminalità organizzata in siffatto ambito gestionale, avendo riscontrato un reale inadempimento da parte della società in questione segnatamente alle prestazioni a rendersi, in virtù delle clausole contenute nello stipulato atto concessorio, cui non è conseguito da parte dei competenti Ufficio comunali – affidati, peraltro, a responsabili di settore e dipendenti poi risultati destinatari della più volte richiamata Ordinanza cautelare del OMISSIS poiché ritenuti espressione del clan OMISSIS OMISSIS – alcuna attivazione di qualsivoglia strumento di autotutela contrattuale, anche nel corso della Giunta, guidata dal OMISSIS OMISSIS. Sul punto sono emersi elementi di collegamento tra il titolare di fatto di tale attività, OMISSIS OMISSIS, con la politica melitese e la locale criminalità organizzata.

Tali vicende, infatti, sebbene in parte cronologicamente verificatesi, anche nel periodo antecedente la proclamazione degli Organi elettivi destinatari della presente procedura di accesso, vengono a confermare quella perversa continuità amministrativa che lega l'Amministrazione elettiva guidata dal OMISSIS OMISSIS a quella del precedente OMISSIS OMISSIS, poi deceduto.

Come già sopraprecisato sulla compagine elettiva dell'Amministrazione OMISSIS, l'Organo ispettivo ha rilevato una **marcata continuità politico amministrativa** con la precedente amministrazione (OMISSIS), atteso che, sui **24 consiglieri** assegnati all'Ente, figurano **ben 11 Consiglieri** (omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis, omissis omissis,), compreso il OMISSIS OMISSIS (Vice OMISSIS, all'epoca dell'Amministrazione OMISSIS), nonché un Assessore (OMISSIS), erano già presenti nella precedente consiliatura.

L'Organo ispettivo ha fatto rilevare che l'oggetto dell'appalto deve individuarsi nel rilascio di una concessione, in via esclusiva, da parte del concedente della progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e gestione del servizio sull'esistente e sull'ampliamento del cimitero.

Le prestazioni affidate comprendono, inoltre, la realizzazione e la gestione economica e funzionale dei manufatti cimiteriali (loculi, colombai, lotti per cappelle private) e la gestione delle lampade votive; attività tutte finanziate con i proventi delle tariffe per la concessione dei manufatti e per l'erogazione dei servizi cimiteriali, secondo il piano finanziario determinato in esito allo svolgimento della gara.

Sul punto, la Commissione ha evidenziato che con nota del OMISSIS, la soc. OMISSIS., in qualità di capogruppo dell'A.T.I. (OMISSIS spa – OMISSIS spa) aggiudicataria della concessione, trasmetteva al Comune di Melito copia autentica dell'atto costitutivo e visura camerale aggiornata della soc OMISSIS OMISSIS , costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del d.lgs. 163/2006, subentrando per legge nel rapporto di concessione all'aggiudicazione.

Orbene, con particolare riguardo alla composizione societaria ed organizzativa della società aggiudicataria della concessione, nonché ai collegamenti con la classe politica e la criminalità locale, giova preliminarmente evidenziare come, dall'analisi delle visure camerali delle società costitutive dell'ATI (OMISSIS OMISSIS), emergano le figure del già citato OMISSIS OMISSIS, nonché di OMISSIS OMISSIS ed OMISSIS OMISSIS.

OMISSIS OMISSIS, detto "OMISSIS ", è infatti compagno di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS OMISSIS, la cui candidatura elettorale nelle liste del candidato OMISSIS OMISSIS OMISSIS, alle consultazioni amministrative del OMISSIS, è stata sostenuta, secondo quanto evincibile dalla soprarichiamata Ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS – OMISSIS OMISSIS, referente del clan OMISSIS OMISSIS .

Al primo turno elettorale, OMISSIS si sarebbe fatto parte attiva, a tutela degli interessi elettorali del candidato-OMISSIS OMISSIS OMISSIS, per poi appoggiare per il turno di ballottaggio, il candidato OMISSIS OMISSIS, investendo ingenti somme prima a sostegno dell'uno, poi dell'altro.

Peraltro – precisa la Commissione di accesso – il contributo della famiglia OMISSIS alla vita politica di Melito non è recente, dal momento che, proprio negli anni in cui OMISSIS OMISSIS si afferma nella gestione del cimitero comunale, la sua OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, riveste il ruolo di OMISSIS comunale e di OMISSISsotto la OMISSIS, guidata dal OMISSIS OMISSIS.

Anche nella società OMISSIS, OMISSIS OMISSIS risulta assegnataria dell'incarico di OMISSIS del Collegio sindacale dal OMISSIS , con indicazione di OMISSIS OMISSIS, nella qualità di rappresentante legale.

Esaminando, infatti, le certificazioni camerali della OMISSIS - società detentrice dell'85% del capitale sociale della OMISSIS - l'Organo ispettivo ha avuto modo di appurare che OMISSIS OMISSIS ha rivestito il ruolo di OMISSIS del collegio sindacale dal OMISSIS al OMISSIS e successivamente dal OMISSIS al OMISSIS ; periodo in cui la stessa ha rivestito anche la carica di

OMISSIS del Comune di Melito di Napoli (dal OMISSIS al OMISSIS , poi dal OMISSIS al OMISSIS), svolgendo gli ulteriori incarichi di Responsabile delle relazioni con gli organi istituzionali dell'ufficio OMISSIS (dal OMISSIS al OMISSIS), componente (OMISSIS al OMISSIS) e poi OMISSIS del Nucleo di valutazione (dal OMISSIS al OMISSIS).

OMISSIS OMISSIS non è scevro, inoltre, da segnalazioni riportate nello SDI sia per precedenti di polizia, sia per le sue frequentazioni con esponenti degli ambienti malavitosi; il predetto, infatti, risulta essere stato segnalato :

- nel OMISSIS da personale della Compagnia Carabinieri- Nucleo Operativo Radiomobile- di OMISSIS (OMISSIS) per il reato di cui all'art. 10 - Legge 575/1965 (disposizioni contro la mafia);
- nelle date del OMISSIS, OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS , in compagnia di OMISSIS OMISSIS (OMISSIS Napoli) e OMISSIS OMISSIS (OMISSIS Napoli) entrambi segnalati per i reati di riciclaggio, provvedimenti contro la criminalità mafiosa (DL.306/1992 art.12 quinquies), associazione per delinquere e truffa aggravata;
- in data OMISSIS e in data OMISSIS , in compagnia di OMISSIS OMISSIS (OMISSIS OMISSIS) gravato da pregiudizi di polizia per associazione per delinquere e provvedimenti contro la criminalità mafiosa (DL.306/1992 art.12 quinquies);
- in data OMISSIS, in compagnia di OMISSIS OMISSIS (OMISSIS Melito di Napoli) gravato da pregiudizi di Polizia in particolare associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e rapina aggravata.

Anche sul conto del OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, socio di OMISSIS e OMISSIS della OMISSIS sono state riportate dall'Organo ispettivo, talune notizie d'interesse.

Risulta, infatti, che il predetto sia stato controllato, in data OMISSIS, dal personale del Commissariato di P.S. di OMISSIS, a bordo di un auto, in compagnia di OMISSIS OMISSIS (OMISSIS), ossia la OMISSIS di OMISSIS OMISSIS , ex OMISSIS, il quale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvalendosi delle proprie imprese di famiglia, ha operato nel mercato delle pompe funebri attraverso una società, di fatto, costituita con il clan OMISSIS.
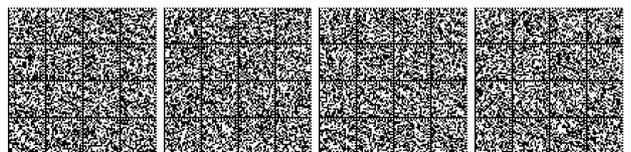
La Commissione d'accesso ha ritenuto, dunque, decisivo e fondamentale, anche in relazione a tale problematica gestionale, focalizzare l'attenzione sull'ingerenza del clan OMISSIS, così come ricostruito nelle indagini giudiziarie, da cui è scaturita l'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS.

Dalle emergenze investigative è emerso, infatti, come il sodalizio criminale, attivo in Melito aveva individuato, nello specifico settore redditizio, di volta in volta, una ditta con la quale costituire, di fatto, una "società", che, dietro una contropartita economica, operasse sui territori di egemonia del gruppo, in regime di monopolio.

Gli equilibri interni della soprarichiamata compagine criminale hanno, nel corso del tempo, già dal 2010 ai giorni nostri, inciso sulla posizione di supremazia dell'una o altra ditta, influenzando i rapporti tra le singole imprese funebri ed il clan, nonché tra gli affiliati deputati alla gestione del settore.

Le ditte che si sono succedute in tali vicende sono quelle riferibili alle famiglie OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS , ma negli anni a venire, gli equilibri interni al clan sono cambiati e con essi anche l'assetto della "società di fatto", attraverso cui il clan gestiva il mercato funerario di Melito; ai OMISSIS sono subentrate le imprese della famiglia OMISSIS, mentre la partecipazione della famiglia OMISSIS continua ad essere esercitata in funzione subordinata.

Due sono i personaggi che costituiscono il filo conduttore di tali vicende, individuati dall'Autorità giudiziaria in OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, ma non mancano ulteriori elementi sintomatici della permeabilità dei servizi cimiteriali agli interessi del clan OMISSIS, rilevabili attraverso le frequentazioni del personale addetto.

Inoltre, il parallelismo temporale tra le fortune politiche della soprarichiamata OMISSIS e la concessione cimiteriale di Melito è fin troppo evidente.

In relazione alla candidatura della predetta nel OMISSIS – secondo quanto evidenziato dalla Commissione d'accesso - merita menzione un passaggio del successivo provvedimento giudiziario n. OMISSIS, riportante le dichiarazioni di OMISSIS OMISSIS, captate dagli inquirenti il OMISSIS.
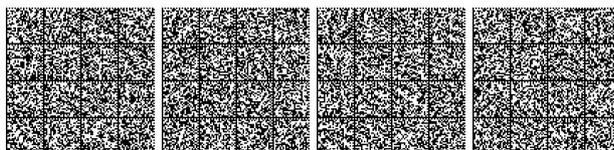
Questi riferisce a due suoi interlocutori non identificati, che alle precedenti elezioni - le quali decretarono la vittoria di OMISSIS – tale OMISSIS OMISSIS avrebbe pagato OMISSIS OMISSIS ., ossia uno dei personaggi utilizzati nelle elezioni del OMISSIS, per veicolare i voti del clan e una somma di denaro per sostenere la candidatura dell'OMISSIS.

Dal dicembre OMISSIS, OMISSIS OMISSIS assume la carica di Assessore al Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici, Pubblica Illuminazione, Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica Residenziale nel Comune di OMISSIS.

Da qui la possibile causa del disimpegno diretto nella vita politica di Melito di Napoli in favore della sorella, la quale, benché sostenuta da OMISSIS OMISSIS– in quanto schierata con il candidato uscito sconfitto al ballottaggio - non riesce ad assurgere al seggio consiliare.

Per comprendere appieno ed approfondire, poi, il contenuto della concessione cimiteriale, ed analizzare l'esecuzione del contratto, l'Organo ispettivo, in via preliminare, ha fatto rilevare che l'oggetto dell'appalto deve individuarsi nel rilascio di una concessione, in via esclusiva, da parte del concedente della progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e gestione del servizio sull'esistente e sull'ampliamento del cimitero.

Sul punto la Commissione d'accesso ha, cronologicamente delineato le fasi procedurali, evidenziando che con nota del OMISSIS, la OMISSIS in qualità di capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria della concessione, trasmetteva al Comune di Melito copia autentica dell'atto costitutivo e visura camerale aggiornata della soc. OMISSIS, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del d.lgs. 163/2006, quale subentro, per legge nel rapporto di concessione all'aggiudicazione.

Anche in OMISSIS, OMISSIS OMISSIS risulta assegnataria dell'incarico di OMISSIS del collegio sindacale dal OMISSIS, con indicazione di OMISSIS OMISSIS, nella qualità di rappresentante legale.

Dall'esame degli atti più rilevanti della concessione cimiteriale del Comune di Melito la Commissione d'accesso ha rilevato molteplici profili di criticità, legate sia a palesi illegittimità, sia a discutibili scelte gestionali che si sono riverberate negativamente tanto sulla qualità del servizio, tanto sugli equilibri finanziari, che è bene riassumere.

Perdura, infatti, ancora oggi il mancato completamento dei lavori di ammodernamento del nuovo cimitero e di manutenzione straordinaria del vecchio cimitero, che versano in uno stato di degrado, al quale fa da contraltare la zelante gestione della cessione ai privati delle cappelle, colombai e aree per l'edificazione delle opere funerarie ed inoltre, l'Organo ispettivo ha precisato che il competente Ufficio di ragioneria non ha rilevato alcun pagamento di canoni e aggi concessori.

La Concessionaria, inoltre, oltre a percepire cospicue somme da parte dell'Ente, chiedendo l'iscrizione di rilevanti crediti nella massa passiva del disavanzo, per quanto dichiarato dal R.U.P. ha reclamato ed ottenuto dai cittadini il pagamento di tutte le tariffe di concessione delle opere cimiteriali in anticipo sui tempi di realizzazione, pur non avendo terminato i lavori.

La Commissione d'accesso ha evidenziato come il piano economico-finanziario, risultante dall'atto aggiuntivo rep. OMISSIS , sia completamente avulso dal contratto e dalla procedura di gara ed è finalizzato ad annullare il rischio di impresa connaturato ad ogni concessione di lavori pubblici, contemplando, tra l'altro, come debiti dell'Ente, le prestazioni aggiuntive rientranti nel contratto, le riduzioni di costi non contemplati in sede di gara ed escludendo, invero, i crediti dell'Ente derivanti dall'applicazione delle penali; nel contempo, ha soggiunto che OMISSIS è risultata, infine, affidataria diretta anche di lavori e servizi non rientranti nel contratto.

A parere della Commissione di accesso le cause della sostanziale disapplicazione degli obblighi contrattuali esistenti in capo alla OMISSIS sarebbero riconducibili anche all'atteggiamento connivente delle Amministrazioni elettive, susseguitesi nel tempo, non da ultimo quella a guida OMISSIS, autrice, peraltro, di un protocollo d'intesa con la ditta concessionaria, teso, nelle intenzioni, a consentire il regolare adempimento del rapporto contrattuale attraverso la definitiva risoluzione delle problematiche tecniche asseritamente riscontrate nell'esecuzione, ma – nella sostanza – finalizzato ad operare in capo all'Ente comunale il rischio di impresa proprio del concessionario, in spregio alla normativa di settore vigente.

Circostanza, questa, rilevata da ultimo anche dall'ANAC, che, con la delibera n. 174 del 17 febbraio 2021, ha censurato l'illegittimità del protocollo sottoscritto dell'Amministrazione OMISSIS , invitando il Comune di Melito ad adottare provvedimenti volti a ricondurre nell'alveo della legalità la Concessione in essere ed a comunicare all'Autorità stessa le determinazioni al riguardo assunte.

Soltanto, con deliberazione di Giunta comunale n. OMISSIS OMISSIS, promotrice, peraltro, solo di un procedimento giudiziale volto all'accertamento della nullità del sopra richiamato protocollo contrattuale modificativo dell'originario contratto di concessione stipulato nel 2011, la delibera ANAC n. 174 del 17 febbraio 2021 è stata infine eseguita dall'Amministrazione comunale guidata dall'ex OMISSIS OMISSIS, il quale tuttavia, al di là di tale doveroso ed ineludibile adempimento, peraltro eseguito a distanza di ben un anno dall'adozione della deliberazione in argomento, non ha – per il resto – intrapreso alcuna ulteriore iniziativa a salvaguardia dell'esatta esecuzione contrattuale della concessione e soprattutto dell'omesso pagamento dei canoni concessori spettanti all'Ente.

Quanto, poi, all'omessa attivazione degli Ufficio comunali per l'esatto adempimento del contratto di concessione esclusiva, la Commissione di accesso ha rilevato come, per ben dodici anni, l'oggetto di tale atto concessorio sia stato dalla ditta concessionaria sostanzialmente disatteso, senza che le Amministrazioni comunali, succedutesi nel tempo, abbiano mai realmente intrapreso iniziative volte al ripristino della corretta esecuzione dello stesso.

Il decalogo di prestazioni di servizio a beneficio della Comunità e dell'Ente locale, infatti, risulta, tutt'oggi, pressoché ineseguito, avendo la concessionaria realizzato le sole opere utili a ricavare flussi di cassa a proprio beneficio, sottraendosi, peraltro, al versamento in favore del Comune del canone annuo e della quota allo stesso spettante sui proventi dei servizi cimiteriali.

Tale stato di cose, peraltro, sarebbe stato favorito – come precisato dalla Commissione d'accesso – dall'affidamento degli Uffici comunali competenti a personale dipendente e responsabili di settore, risultati, in alcuni casi, contigui alla locale criminalità organizzata.

La gestione amministrativa della concessione affidata alla OMISSIS., invero, ricade nella competenza di due distinti settori comunali:

- la realizzazione delle opere cimiteriali e i lavori di ampliamento sono stati attratti alla competenza del Settore OMISSIS - OMISSIS - variamente denominato nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto rep. OMISSIS del OMISSIS;
- la gestione dei servizi cimiteriali, di contro, è stata attribuita al Settore VI - Polizia Municipale - nell'ambito del quale sono incardinati i custodi e l'ufficio cimitero.

Nell'ambito dei due Settori si sono variamente avvicendati sia i responsabili dei servizi, sia i RUP dell'appalto di concessione dei lavori di ampliamento del cimitero, sia gli addetti ai competenti uffici interessati.

La Commissione d'accesso nel ricostruire cronologicamente le fasi di attribuzione della responsabilità gestionale dei cennati settori ha riferito che fino al subentro OMISSIS, quale responsabile del Settore IV per effetto del Decreto Sindacale dell'ex OMISSIS OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS (nel periodo in cui il OMISSIS ha ricoperto le funzioni di Vice OMISSIS), l'incarico di RUP dell'appalto della concessione dei lavori di ampliamento del Cimitero comunale è stato rivestito dal perito edile OMISSIS, mentre la responsabilità del Settore Lavori Pubblici era attribuita all' OMISSIS.
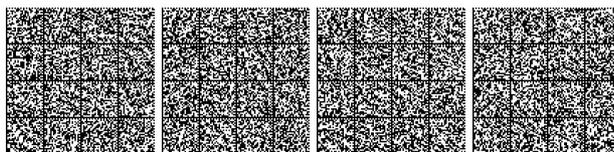
E' stato, altresì precisato che durante il periodo di affidamento del Settore OMISSIS all' OMISSIS che si è registrato il rilascio di numerosi condoni, seguendo la procedura semplificata, soggiungendo che il predetto risulta essere stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare nell'anno 2020, per fatti riguardanti il Comune di OMISSIS, poi sciolto ai sensi dell'art 143 TUOEL.

Dopo la breve parentesi della gestione OMISSIS, OMISSIS OMISSIS venne reintegrato nelle funzioni di R.U.P. ed affiancato all'OMISSIS OMISSIS .

Allo stato, mentre l'aspetto tecnico dell'appalto in parola ricade, ora, sotto la responsabilità dell'OMISSIS , la gestione del Cimitero viene curata dal settore OMISSIS, ossia da parte del Comando di P.M.

Anche tale Settore, nel tempo, ha visto l'avvicendarsi, di ulteriori responsabili apicali: OMISSIS, OMISSIS e, più recentemente, OMISSIS OMISSIS.

Hanno coadiuvato nella gestione dei servizi cimiteriali:

- OMISSIS OMISSIS, OMISSIS responsabile istruttorie Servizi cimiteriali, già OMISSIS del Cimitero (OMISSIS);
- OMISSIS OMISSIS , assegnato al cimitero per svolgere funzioni materiali ;
- OMISSIS OMISSIS , necroforo , sostituito nel periodo conseguente al OMISSIS, dal OMISSIS OMISSIS .

Tanto le risultanze derivanti dall'O.C.C. OMISSIS, quanto gli accertamenti effettuati dalla Commissione d'accesso nei confronti della maggioranza dei predetti o dei loro familiari, hanno delineato un quadro allarmante.

Diretta è da considerarsi la partecipazione agli affari del clan OMISSIS , per il tramite di OMISSIS OMISSIS (OMISSIS di P.M. e dunque responsabile dei servizi OMISSIS i nel periodo che va dal OMISSIS al OMISSIS), accusato di aver partecipato attivamente, in qualità di OMISSIS di P.M., nelle estorsioni ai cantieri edili ed alle ditte commerciali secondo le disposizioni impartite dal clan.

L'Organo ispettivo ha, altresì, precisato che nei confronti del predetto è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS e che secondo la formulazione del reato contestato, lo stesso è ritenuto intraneo (e non concorrente esterno), all'associazione camorristica OMISSIS ai sensi del 416 bis c.p.

Pari esposizione, come si è detto, ricorre anche nei confronti di OMISSIS OMISSIS (ex OMISSIS/OMISSIS del Cimitero di Melito) indagato per concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi del 416 bis c.p., proprio in relazione ad affari concernenti la gestione del mercato delle onoranze funebri melitese.

Dunque, sulla scorta delle risultanze d'indagine dell'O.C.C. OMISSIS , l'Organo ispettivo ha evidenziato come, nella sostanza, le funzioni gestionali del cimitero di Melito erano affidate ad un operatore concorrente esterno e ad un intraneo del clan OMISSIS .

Anche sul conto del OMISSIS OMISSIS , la Commissione di accesso ha rilevato come il OMISSIS , OMISSIS OMISSIS, abbia gravi segnalazioni evincibili nello SDI, dalla consultazione del quale è emerso che lo stesso, in data OMISSIS, è stato raggiunto da ordinanza di applicazione di misura coercitiva in carcere, emessa dal Tribunale di OMISSIS Ufficio GIP Sezione 36, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di OMISSIS per il reato di associazione di tipo mafioso, operante nella zona OMISSIS, dedita principalmente allo spaccio ed al traffico di sostanza stupefacente.

Da ultimo, ma non per ultimo, non si è mancato da parte dell'Organo ispettivo di evidenziare come la consapevolezza dell'infiltrazione camorristica sia stata acquisita anche alla luce di specifiche audizioni, intercorse con taluni dipendenti (OMISSIS, OMISSIS) rispettivamente, in data OMISSIS e OMISSIS, nonché tratta anche dalle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia (OMISSIS e OMISSIS) che hanno riferito all'A.G. che:

a) sarebbe stata pagata una tangente di 20.000 euro al clan per la costruzione del cimitero di Melito, unitamente alla riserva di 8 nicchie nuove (cfr. o.c.c. n. OMISSIS pag OMISSIS);

b) il cimitero fu il luogo in cui venne pagata una ingente somma di danaro, versata da OMISSIS nelle mani di OMISSIS , relativa ad una tangente da spartirsi a metà tra la politica e la camorra (.cfr. o.c.c. n. OMISSIS pagg. OMISSIS).

Come rilevato, dunque, dalla Commissione d'accesso, perdura, ancora oggi, l'omesso pagamento dei canoni concessori e il mancato completamento dei lavori di ammodernamento del nuovo cimitero e di manutenzione straordinaria del vecchio cimitero, al quale fa da contraltare la zelante gestione, da parte della OMISSIS , della cessione ai privati delle cappelle, colombai e aree per l'edificazione delle opere funerarie.

Tali fatti di *mala gestio* - conclude la Commissione di accesso - sono stati favoriti dal contesto di degrado politico e organizzativo in cui il Comune versa da anni e denotano l'esistenza di effettivi collegamenti, sia diretti che indiretti, tra la vita politica e amministrativa dell'Ente e il clan OMISSIS OMISSIS.

Le penetranti e ramificate forme di condizionamento hanno chiaramente compromesso lo svolgimento di una funzione fondamentale dell'Ente in esame, secondo i canoni della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione, determinando un rilevante impatto negativo sulla stabilità finanziaria del Comune e contribuendo in modo significativo anche al dichiarato dissesto.

9.1 <u>Procedure espropriative per ampliamento del cimitero</u> (cfr da pag. 169 a pag. 174 della relazione d'accesso)

Da ultimo, prendendo spunto anche dalle iniziative assunte dall'attuale Commissario Straordinario, la Commissione d'accesso ha rilevato che tra gli atti relativi all'ampliamento del cimitero è risultata attivata e conclusa una procedura espropriativa insistente su un terreno, già acquisito al patrimonio comunale e, peraltro, in precedenza mai trascritto.

Tale procedimento, sia pur risalente nel tempo, ha determinato da parte dell'Ente un esborso di consistenti somme di denaro, così come da documentazione allegata alla relazione d'accesso, anche ad una ditta OMISSIS, i cui titolari risultano proprietari dell'esercizio pubblico (OMISSIS ") riconducibili a soggetti contigui al clan OMISSIS operante nel OMISSIS Comune di OMISSIS (cfr pag.172-173) .

Per effetto della mancata trascrizione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, intervenuta, solo, il 28 marzo 2023, l'organo ispettivo ha evinto la perdurante occupazione del bene da parte di una impresa concessionaria di autoveicoli.

10. CONCORSO PER PROGRESSIONI VERTICALI AL COMANDO DI P.M. (cfr. da pag. 195 a pag. 200 della relazione d'accesso)

Ulteriore riprova della compromissione del regolare andamento amministrativo degli Uffici comunali, dovuta ad ingerenze della criminalità organizzata, verificatasi sotto la consiliatura guidata dall'ex OMISSIS OMISSIS, sono state dalla Commissione d'accesso ravvisate nella procedura selettiva di progressione interna dalla categoria C) a quella D), destinata al personale in servizio presso il Comando di Polizia municipale e volta, nella sostanza, ad assegnarne la posizione apicale.

Al riguardo, l'Organo ispettivo ha evidenziato, in via preliminare, che la responsabilità del Comando della Polizia Municipale, affidata, nel passato, ad un Ufficiale di categoria D) – tale OMISSIS OMISSIS - successivamente, per effetto del pensionamento del medesimo, è stata assegnata alla d.ssa OMISSIS OMISSIS , responsabile dei OMISSIS -categ. D - spesso impiegata dall'amministrazione OMISSIS, in attività non rispondenti al proprio profilo professionale di assistente sociale.

Solo, in epoca successiva ed in concomitanza con la gestione commissariale susseguente allo scioglimento dell'Ente per dimissioni della maggioranza dei consiglieri - avvenuto nella primavera del OMISSIS - il Comando della locale Polizia municipale è stato affidato a tale OMISSIS OMISSIS , quale Vigile Urbano più anziano in servizio presso il settore, ma appartenente ad un livello inferiore, quale categoria c).
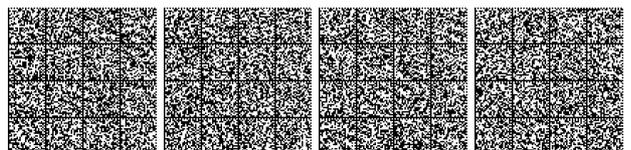
Sul punto, la Commissione d'accesso ha evidenziato che a seguito dell'OCC OMISSIS, emessa dal GIP del Tribunale di OMISSIS nei confronti di soggetti ritenuti, a vario titolo, appartenenti al clan OMISSIS/OMISSIS, proprio il precedente OMISSIS - OMISSIS OMISSIS (ormai in quiescenza) - fu tratto in arresto, unitamente al Vigile urbano OMISSIS OMISSIS.

Gli stessi, accusati di appartenenza al clan, nonchè di estorsione aggravata dal metodo mafioso, secondo quanto riportato nel più volte richiamato provvedimento giudiziario restrittivo del 2021, avevano il compito di contribuire alla realizzazione del meccanismo estorsivo in danno dei commercianti della zona d'influenza del clan, attraverso un abuso di poteri ispettivi e di controllo.

Si legge, infatti, nella richiamata ordinanza che entrambi risultavano «*...operativi nel settore delle estorsioni con il compito di sottoporre ad inutili, infondati e ripetuti controlli amministrativi gli operatori commerciali e le imprese di nuova apertura ed in attività sul territorio di Melito, individuate o in ragione del loro ufficio o indicate dal clan (*OMISSIS OMISSIS OMISSIS *), invitando le vittime a prendere contatti con esponenti del clan e ad assoggettarsi al pagamento della tangente, ottenendo una percentuale delle somme pagate...*».

Dopo le elezioni del OMISSIS – OMISSIS- avvenuta nell'ottobre 2021 l'Amministrazione ha indetto nell'autunno 2022 - due procedure concorsuali per la progressione interna, una dal profilo B a C, ed un'altra dal profilo C al profilo D per la copertura del posto di Comandante del corpo di Polizia Municipale.

Su tale ultima procedura concorsuale la candidata OMISSIS nelle elezioni del OMISSIS, OMISSIS OMISSIS , audita dalla Commissione in data 4 agosto 2023, ha dichiarato che :«*In agosto 2022 si riunì una giunta dove si discusse il bando per la progressione verticale di alcuni soggetti dalla categoria B alla C, e dalla C alla D; la relativa delibera, per problemi politico, venne successivamente annullata. Venne convocata la Commissione Urbanistica nella stanza del OMISSIS, alla presenza dell'* OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS *chiese questa Commissione*

e chiese proprio la revoca della delibera per problemi tecnici e politici nella redazione del bando. Da allora il medesimo OMISSIS *si incaricò di portare avanti la cosa, con l'aiuto in via informale di un professionista esterno all'ente al fine di colmare le sue evidenti lacune in materia. Il bando, successivamente, fu fatto vidimare a tutti i componenti della Commissione Urbanistica e la cosa venne fatta passare come approvazione (anche se io la intesi più come una mera "presa visione"). Io in quel momento ero OMISSIS della Commissione Trasparenza, e per questo motivo ho provveduto a trasmettere il medesimo bando alla commissione che presiedevo. Successivamente venne pubblicato questo bando. Al momento della presentazione delle domande, furono presentate le candidature dell'attuale comandante dei Vigili urbani e venne presentata domanda anche da* OMISSIS OMISSIS *; tuttavia, il Segretario Comunale, al momento della pubblicazione dei candidati alla progressione verticale, inserì solo il nome della* OMISSIS . *la* OMISSIS *presentò successivamente ricorso e il segretario* OMISSIS, *ammettendo di non aver visto il nome di questo soggetto, corresse e inserì anche lei».*

Sul punto, invero, l'Organo ispettivo ha verificato che con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 4 agosto 2022, l'Ente ha approvato il regolamento delle procedure comparative, per le progressioni verticali, ma non il bando, accertando, infatti, che non vi è traccia di una risoluzione comunale relativa in tal senso.

Con successiva deliberazione n. 97 del 13.10. 2022 la Giunta comunale ritenne di revocare il precedente regolamento, per approvarne il nuovo, sulla base del quale ha provveduto a redigere ed approvare il bando di gara.

La Commissione ha rilevato che quale motivazione della revoca della deliberazione approvata nel mese di agosto, è stata addotta, quale presupposto, la necessità che occorresse farla precedere da una preliminare determinazione da assumersi da parte della competente commissione consiliare permanente.
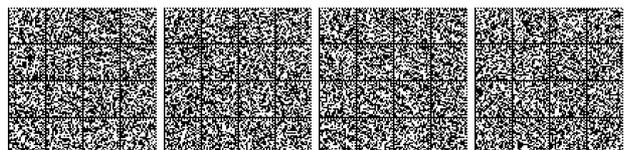
Sul punto, l'Organo ispettivo ha ritenuto incomprensibile siffatta valutazione dell'organo esecutivo, ritenendo, di contro, che un eventuale atto di indirizzo dovesse appartenere alla competenza del Consiglio comunale, quale organo deliberante e non certo della Commissione permanente, dando, dunque, rilievo e valore, per l'effetto, alle argomentazioni del OMISSIS comunale OMISSIS .

Il concorso, comunque, è stato bandito con determinazione n. OMISSIS del OMISSIS.

Sul punto, la Commissione d'accesso ha rilevato che, a fronte della presentazione di tre istanze pervenute nei termini all'Ente, nella successiva determina n. OMISSIS del OMISSIS, è stato dato erroneamente atto dell'acquisizione al protocollo dell'Ente di una sola istanza, ossia quella della OMISSIS .

Invero, in un momento successivo, l'Ente e per esso il Segretario generale, su espressa segnalazione del OMISSIS OMISSIS OMISSIS, ha provveduto personalmente ad assumere apposita determinazione rettificativa, legittimante la partecipazione al concorso delle altre due candidate.

Pur tuttavia, il concorso risulta essere stato vinto dalla OMISSIS, sul cui conto, così come già evidenziato in precedenza, sussistono legami di continuità, per il tramite del OMISSIS OMISSIS OMISSIS, con i clan OMISSIS e OMISSIS .

Non può sottacersi, da ultimo, che anche nell'altra procedura concorsuale, riferita alla copertura del posto di cat. C) tramite progressione verticale, dalla Commissione d'accesso sono state riscontrate anomalie e formulate perplessità sotto il profilo dell'opportunità, atteso che nell'ambito della composizione della Commissione esaminatrice, la OMISSIS figurava - unitamente al medesimo Segretario rivestente la funzione di OMISSIS - quale componente.
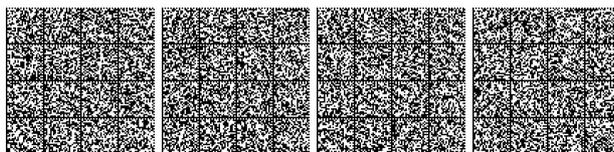
11. CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI (cfr. da pag. 185 a pag. 188 della relazione ispettiva).

Nell'ambito delle attività di verifica e di accertamento, l'Organo ispettivo ha ritenuto indispensabile rivolgere una particolare attenzione anche ai procedimenti afferenti la materia dello stato civile e segnatamente alla celebrazione dei matrimoni.

In tale sede, si è appurato che il OMISSIS del Consiglio comunale, OMISSIS OMISSIS, su delega dell'ex OMISSIS OMISSIS, ha celebrato, in data il matrimonio di OMISSIS OMISSIS, ossia il referente del clan OMISSIS, che, pochi mesi dopo, nel OMISSIS, sarà vittima di un agguato camorristico: si tratta dello stesso referente che presenzierà, per conto del clan in parola, agli accordi elettorali descritti dall'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS.

È emerso dall'indagine ispettiva che il medesimo OMISSIS del Consiglio comunale abbia celebrato il matrimonio di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, ove figurava come testimone il OMISSIS OMISSIS, facendo rilevare che OMISSIS OMISSIS è il cofondatore del clan camorristico OMISSIS .

Sulla vicenda ciò che è apparsa significativa all'Organo ispettivo è la circostanza che laddove, per legge, è il OMISSIS ovvero l'ufficiale dello Stato civile, quale dipendente comunale, ad officiare siffatti riti, nel caso di specie, invero, si è registrata una inequivoca attribuzione di funzioni al OMISSIS del Consiglio comunale, a beneficio di un soggetto notoriamente conosciuto sul territorio .

12. CONTROLLI INTERNI (cfr. pagg. 200 – 201 della relazione d'accesso)

Com'è noto, il sistema dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e gli istituti di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 33/2013, sono orientati a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni locali.
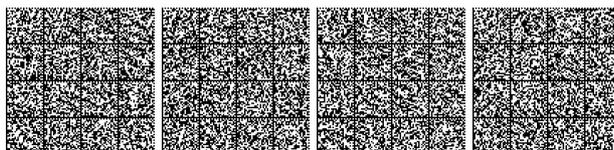
Tali strumenti assumono una rilevanza maggiormente pregnante in un territorio particolarmente esposto alle influenze della criminalità organizzata.

Sia sul fronte dei controlli interni di regolarità amministrativa, sia su quello della pubblicazione dei dati prescritti dal d.lgs. 33/2013, la Commissione di accesso ha riscontrano rilevanti lacune nell'organizzazione comunale.

Dall'attestazione degli adempimenti di pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente dell'11 settembre 2024, si rileva che non risulta pubblicato il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che altri documenti sui quali si concentrano le verifiche demandate agli organismi interni di valutazione per il 2023, con particolare riferimento agli appalti pubblici.

Proprio con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti per gli affidamenti degli appalti pubblici si rilevano numerose inadempienze, così come non v'è traccia del registro del registro degli accessi civici.

Il Segretario generale, con mail del 27 ottobre 2023, ha riferito che i controlli successivi di regolarità amministrativa sono stati espletati solo per i seguenti quadrimestri:

- Primo quadrimestre 2020;
- Primo quadrimestre 2022.

Dall'ottobre 2021 e fino alla data di insediamento della Commissione d'accesso risultano affidati dal Comune di Melito numerosi incarichi sia per l'esecuzione di lavori che di servizi.

Al fine di delineare il rispetto delle procedure per l'affidamento di lavori e/o servizi la Commissione di indagine ha ritenuto utile verificare se da parte dell'Ente siano state osservate le procedure di cui l'adesione al protocollo di legalità al quale l'Ente ha aderito, sottoscrivendo con la Prefettura di Napoli nel settembre 2019, tale accordo pattizio.

Le verifiche effettuate in tal senso anche presso questo Ufficio hanno consentito alla Commissione d'accesso di rilevare che nel periodo temporale che va dall'ottobre 2021 a tutto maggio 2023, il Comune di Melito ha eseguito solo 3 (tre) interrogazioni effettuato presso la BDNA; cifra irrisoria e palesemente incongruente con il maggior numero di consultazioni effettuate nel successivo periodo dell'anno 2023, ove si è registrato, durante l'attuale gestione commissariale, un incremento nel numero, con l'ulteriore precisazione che nel periodo di operatività della Giunta OMISSIS, due delle tre interrogazioni risalgono al 1 marzo 2022.

I complessivi sopradelineati elementi informativi, acquisiti dall'Organo ispettivo a conclusione dei complessi accertamenti effettuati, hanno evidenziato, altresì, un'opacità dell'azione amministrativa, cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico Consesso di MELITO; elementi di controindicazione sotto il profilo della coartazione della formazione della volontà determinativa, soprattutto per quanto riguarda la struttura burocratica, ampiamente riportati nella relazione rassegnata dalla Commissione d'Accesso.

In sintesi, per una più funzionale e rapida lettura delle risultanze ispettive si riportano, di seguito, **i fatti e le circostanze** che - secondo l'avviso della Commissione d'accesso – **rivestono carattere di concretezza, univocità e rilevanza** per sostenere l'esistenza di forme di condizionamento esterno, riconducibili, soprattutto alla pervicace ed invasiva forza intimidatrice del locale clan OMISSIS e tale da soggiogare l'intera struttura amministrativa del Comune di MELITO, compromessa, dunque, nel buon andamento ed imparzialità della propria azione gestionale.

- Il Comune di Melito di Napoli è compreso nell'Area Settentrionale della provincia di Napoli il cui territorio è sotto il controllo di alcune note e storiche famiglie criminali (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, etc), che, di fatto, hanno manifestato il proprio potere criminale nei Comuni di rispettiva influenza (Afragola: OMISSIS; Giugliano: OMISSIS; Marano: OMISSIS/OMISSIS; Villaricca: OMISSIS/OMISSIS) e dintorni. Nel tempo tutti i citati comuni, come del resto anche altri confinanti con Melito hanno subito scioglimenti ai sensi dell'art. 143 TUEL in una sorta di filo conduttore della situazione criminale a nord di Napoli. Lo stesso comune di Melito di Napoli nell'anno 2005 è stato destinatario di apposito

scioglimento del locale Civico Consesso per conclamate ed accertate ingerenze della criminalità organizzata.

Come già sopraevidenziato, le motivazioni di quello scioglimento presero il via, anche in quel caso dall'adozione di un ordinanza di custodia cautelare, ove erano state accertate le ingerenze della criminalità organizzata nelle vita politica dell'Ente, in maniera analoga, proprio dal momento della scelta dei candidati da proporre alla cittadinanza, per l'elezione.

A distanza di anni si può affermare che nulla sembra cambiato nell'atteggiamento della criminalità organizzata, atteso che (come si evince dalle intercettazioni di cui all'OCC/ OMISSIS) il clan OMISSIS, egemone sul quel territorio comunale, ha esercitato la propria influenza anche in occasione della tornata elettorale del 2021, intervenendo attraverso propri referenti sia nella scelta di candidati di proprio gradimento che nell'indirizzare i voti dell'elettorato.

- Nell'ambito territoriale del Comune di Melito di Napoli, il clan OMISSIS/ OMISSIS ha un ruolo centrale nell'area Nord di Napoli nel settore del traffico di stupefacenti che gestisce, attraverso gli stessi referenti, in particolare nella *piazza attiva* del Rione 219.

  Melito, infatti è diventata una delle piazze di spaccio più importanti del meridione, contendendo tale primato al più noto quartiere di Scampia, al rione Salicelle di Afragola ed allo stesso Parco Verde di Caivano. Pertanto l'interesse dei malavitosi è quello di gestire in proprio, quel territorio, sottraendolo ad ogni forma di legalità. in questo aiutati dalla assoluta mancanza di qualsivoglia controllo da parte sia dei VVUU , così come evincibile dal contenuto delle audizioni dell'attuale OMISSIS .

  Dalla lettura delle OO.C.C. del OMISSIS e del OMISSIS, dagli accertamenti svolti e dalle distinte audizioni che la Commissione d'accesso ha ritenuto di svolgere con dipendenti comunali, infatti, emerge in maniera inequivocabile l'intervento del clan per condizionare l'esito delle elezioni "pilotando", in larga misura il voto degli elettori dell'area comunale denominata Ex L. 219.

  Dalla lettura dell'ordinanza cautelare n. OMISSIS, alla pagina OMISSIS, si evidenzia, infatti, che OMISSIS, OMISSIS personaggio contiguo al clan OMISSIS/OMISSIS, subordinato alle volontà criminali di OMISSIS OMISSIS, riferisce ad altri che è necessario
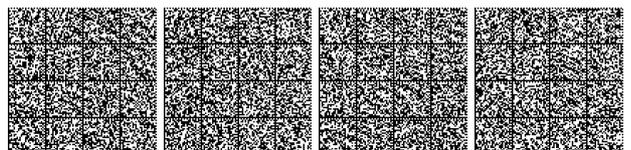
votare OMISSIS *«perché* OMISSIS OMISSIS *non scende a patti con nessuno»* e perché *«aumenterebbe i controlli delle forze dell'ordine sul territorio»*.

A riprova di quanto precede, nel corso dell'indagine è stata accertata la ultradecennale mancata ricognizione degli occupanti gli alloggi ex l. 219/81 e un'altrettanto ultradecennale assenza di introiti per canoni e/o indennità di occupazione.

Ciò è sintomo di una gestione che, di fatto, esclude l'Ente comunale dalla verifica e dal rispetto dei requisiti previsti per l'assegnazione degli immobili, compromettendone l'imparzialità amministrativa ovvero lasciando le scelte alla criminalità organizzata operante in loco.

L'Organo ispettivo ha, altresì, rilevato che nel "Rione 219" è stata altresì riscontrata la presenza di numerosissimi abusi, non sanzionati dall'Ente, fra i quali spicca quello dell'eletto OMISSIS comunale OMISSIS.

In tale ottica è significativo il soddisfacimento delle richieste espresse da OMISSIS OMISSIS e da OMISSIS OMISSIS, attraverso l'abbattimento di un muro di confine tra il rione 219 e il resto del centro abitato, nonché la ristrutturazione del campetto sportivo dell'area in parola.

- L'inerzia dell'Amministrazione, perpetrata negli anni con assenza di controlli risultati vantaggiosi anche per la criminalità organizzata, investe parimenti il mercato ortofrutticolo presso il quale – come evidenziato nell'apposito paragrafo – sono presenti numerosi espositori, ormai storici, ma che - secondo quanto relazionato dal Comandante della P.M. su espressa richiesta dell'attuale Commissario Straordinario dell'Ente ed evidenziato, anche dal segretario generale con propria relazione - appaiono del tutto abusivi in quanto non assegnatari, non paganti e in buona parte collegati sia ad esponenti politici che alla criminalità locale (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) .
- Analogo colpevole ed inerte comportamento di assenza di ogni attività di controllo da parte degli Organi burocratici dell'Ente si è registrato in merito al Cimitero Comunale ed alle connesse procedure di ampliamento; problematica, peraltro, costituente oggetto di attenzione e di approfondimento anche dell'ANAC.

  L'esito degli accertamenti risulta particolarmente grave atteso che, in pieno dispregio del
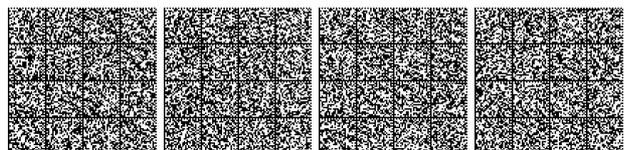
contratto stipulato con il Comune, la società incaricata della gestione e realizzazione delle opere non ha mai versato quanto pattuito (40000/anno più il 40% degli incassi) ne' ha provveduto a realizzare le migliorie qualificanti l'aggiudicazione.

Tale rilievo appare in tutta la sua gravità e presta il fianco ad indizi di contiguità con la criminalità organizzata atteso che OMISSIS OMISSIS , ossia la OMISSIS di un ex OMISSIS del comune di Melito (OMISSIS OMISSIS che riveste un ruolo importante nella commessa dei lavori del Cimitero), viene indicata quale candidato dal referente locale del clan OMISSIS/OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, nelle elezioni del 2021.

La campagna elettorale della stessa OMISSIS OMISSIS viene finanziata da OMISSIS OMISSIS (OMISSIS).

Nell'ambito dell'area cimiteriale si rileva l'avvenuta corresponsione a OMISSIS delle indennità di esproprio per un terreno che, benché l'atto di proprietà non fosse trascritto, risultava essere di proprietà comunale.

A parere del Collegio ispettivo tale elemento cognitivo per le finalità del presente procedimento ben può in maniera significativa costituire indizio di contiguità degli organi amministrativi con la criminalità organizzata territoriale in quanto la OMISSIS è riconducibile ai proprietari del ristorante "OMISSIS" che, di fatto, risulta gestita dal clan OMISSIS (cfr. relazione di accesso del Comune di OMISSIS, anno OMISSIS).

- Il livello di asservimento e di contiguità degli amministratori con il clan egemone locale è stato ulteriormente evidenziato dalla Commissione d'accesso anche con riferimento alla celebrazione di alcuni matrimoni "eccellenti" celebrati non dall'Ufficiale di Stato Civile ma, su delega del OMISSIS, dal OMISSIS del Consiglio in carica OMISSIS OMISSIS e dal OMISSIS ex-candidato OMISSIS OMISSIS sostenuto dalla criminalità organizzata (secondo quanto si legge nell'O.C.C. OMISSIS).

  L'Organo ispettivo ha riferito, in particolare, che uno dei matrimoni, riguardante OMISSIS OMISSIS detto 'OMISSIS si svolse in orario pomeridiano ed a porte chiuse, verosimilmente quale attestazione di probabile "rispetto" o per la necessità di evitare esposizioni mediatiche; sul punto, è stato precisato, infatti, che lo sposo (OMISSIS) era il referente del clan egemone OMISSIS e pochi mesi dopo, ucciso in un agguato di camorra.

Altrettanto sintomatico dell'influenza e dell'esistenza di accordi con la criminalità organizzata è l'episodio concernente alcuni audio circolati sui social, attribuiti a OMISSIS OMISSIS OMISSIS della OMISSIS OMISSIS OMISSIS – il quale, aduso trattenersi costantemente nei corridoi comunali, dichiarava, con toni elevati, all'interno della sede del Comune di aver ricevuto denaro per aver procacciato voti. Dall'ascolto dei soli audio comprensibili, la Commissione ispettiva ha riferito che sono dati cogliere i nominativi di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e del precedente OMISSIS OMISSIS, indicati come candidati o sponsor di candidati e che, per ricevere voti, avrebbero pagato il OMISSIS; in particolare, viene citato un pagamento di 5000 euro che il OMISSIS avrebbe ricevuto da OMISSIS.

- Ulteriore indice della influenza esercitata da parte della criminalità organizzata si evince dalla lettura delle intercettazioni riportate nell'O.C.C. OMISSIS, laddove una candidata al Consiglio comunale, OMISSIS OMISSIS , in un primo momento voluta dallo stesso OMISSIS OMISSIS, fu poi "invitata" a non candidarsi o comunque a non assicurarsi molti voti. Al suo posto la criminalità locale preferì OMISSIS OMISSIS destinatario O.C.C. OMISSIS).

  I OMISSIS - come risulta dall'audizione della OMISSIS OMISSIS (candidata a OMISSIS) alla Commissione d'accesso, gestiscono una palestra nel "Rione 219" ed "*avevano un legame personale con* OMISSIS OMISSIS".

  Anche in questo caso l'assenza di qualsivoglia forma di controllo in ambito 219 (ma non solo) ha consentito l'esercizio di una attività privata da parte di soggetti che, probabilmente in forza di una "vicinanza" alla criminalità organizzata o per il legame con OMISSIS OMISSIS, utilizzano un bene pubblico a discapito della comunità, peraltro sottraendolo all'uso degli studenti. OMISSIS OMISSIS era stato segretario del OMISSIS OMISSIS e, prima di assumere la carica di OMISSIS in luogo della OMISSIS, capo OMISSIS del OMISSIS.

- L'assenza di controlli e verifiche sul territorio - formalmente motivata dalla endemica carenza di personale – ha comportato, come conseguenza, l'impossibilità di una gestione regolare e corretta dello stesso, sia in termini di operazioni da parte della polizia municipale,
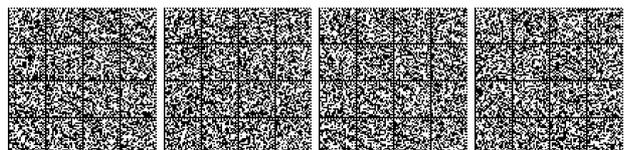
che in termini di verifiche sugli atti amministrativi; situazione, risultata ulteriormente aggravata per effetto dell'assenza di passaggi di consegna tra i responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente, così come testimoniano i numerosissimi (96) atti riorganizzativi con i quali dal 2017 sono state redistribuite le competenze tra i responsabili dei settori - circostanze, che di fatto avrebbero contribuito a determinare un ulteriore e notevole disordine amministrativo.

Anche la rimozione dal settore LLPP di un tecnico di ruolo (OMISSIS, OMISSIS) con conseguente assegnazione del posto di funzione in favore di un tecnico (OMISSIS OMISSIS), neoassunto a tempo determinato e per le sole finalità connesse al PNRR - avvenuta nel periodo immediatamente successivo alle elezioni del 2021 – è stata ritenuta elemento di significazione per la Commissione ispettiva, a dimostrazione di una volontà pretestuosa da parte dell'Amministrazione elettiva.

Il trasferimento dell'OMISSIS è stato motivato in relazione ad una supposta acquiescenza dello stesso, prontamente smentita dal medesimo all'indomani della rimozione, con nota protocollata agli atti del Comune.

L'avvicendamento risulterebbe, invero – a detta della Commissione d'accesso - trarre origine dal rifiuto espresso dal rimosso Architetto, al OMISSIS del Consiglio OMISSIS OMISSIS - di attribuire incarichi di lavoro o professionali quali "ricompense" elettorali.

- Disordine, mancanza di programmazione, assenza di controlli, conflittualità interna, caratterizzano l'attività dei singoli settori talvolta improntata, a parere della Commissione d'accesso, a favorire l'individuazione di professionisti od imprese, talvolta contigue alla criminalità organizzata.

  In tal senso possono inquadrarsi alcuni affidamenti diretti di incarichi professionali a tecnici riconducibili alla criminalità organizzata locale, come nel caso dell'OMISSIS OMISSIS, tecnico firmatario di delle pratiche commerciali di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS OMISSIS.

  OMISSIS è OMISSIS del più noto OMISSIS ex OMISSIS in una delle giunte OMISSIS,ritenuto tecnico della consorteria criminale e destinatario dell'O.C.C. OMISSIS, incaricata di progettare la ripiantumazione del verde (intervento di oltre 150.0000 euro).
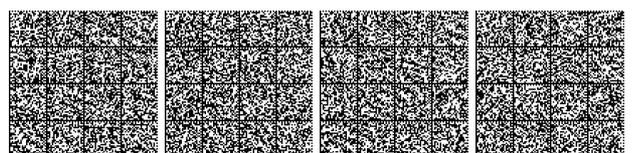
- Particolare attenzione è stata rivolta agli interventi sul verde pubblico, attesa la loro frequenza in un territorio altamente urbanizzato che vede la presenza di una forte tradizione vivaistica. Anche in questo caso si registra il mancato rispetto del criterio della rotazione ed il ricorso a mere indagini di mercato pubblicate sul sito dell'ente che vedono partecipare poche ditte.

  Rilevante, a tal proposito, è il ruolo svolto dall'OMISSIS , ONISSIS di un ex OMISSIS peraltro molto vicino al titolare della OMISSIS, destinatario di numerosi incarichi nel settore del verde pubblico ed incaricato di esaminare le pratiche di condono, a carico del quale risulta l'esecuzione del decreto di sequestro emesso dalla Procura di OMISSIS presso il Tribunale di OMISSIS per associazione per delinquere, abuso d'ufficio , falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in concorso, abusivismo edilizio a scopo di lottizzazioni di terreni, in concorso. Si sottolinea in proposito che l'unica procedura di gara sul verde pubblico effettuata su MEPA è stata effettuata durante la gestione commissariale precedente la tornata elettorale del 2021.

- L'assoluta inconsistenza dei controlli interni.. E' stato precisato dalla Commissione d'accesso che il sito dell'Amministrazione trasparente risulta non aggiornato e pressoché sguarnito delle essenziali notizie a tutela della imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e sul fronte del funzionamento del sistema dei controlli interni, prescritti dall'art. 147-bis, è stata riscontrata l'assoluta paralisi, come attestata dal Segretario generale.

  È chiaro che l'assenza di questi presidi alla tutela della integrità e della legalità dell'agire amministrativo pongono il fianco all'ingerenza della criminalità organizzata in un territorio già di per sé fortemente compromesso.

- Come già soprariportato di assoluto rilievo assume il dato cognitivo riferito al limitatissimo numero di interrogazioni effettuate sulla BDNA dall'ottobre 2021 al maggio 2023, che risulta essere stata interrogata solo 3 volte (una subito dopo l'avvio del presente accesso). Una successiva richiesta inoltrata alla Prefettura di Napoli ha dato modo di appurare che dal 2017 ad oggi sono state invece 264 le interrogazioni effettuate. Da un più attento esame è stato evinto che nel 2023 sono state effettuate fino al novembre ben 154 interrogazioni che,
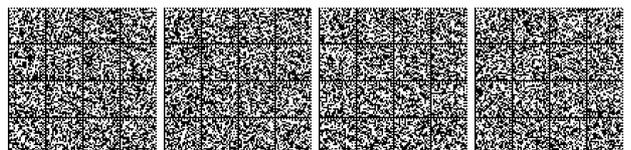
comparate con il dato precedentemente ottenuto, diventano 151 nel solo periodo maggio-novembre 2023, ovvero in concomitanza con la gestione commissariale e l'avvio dei lavori della Commissione.

- Anomalie nella scelta del contraente si rilevano anche nel settore dei servizi sociali, con più affidamenti diretti entro i 40.000 e con procedure di gara con termini di pubblicazioni inferiori a quanto previsto dal codice degli appalti.
  Singolare a parere della commissione la disponibilità della responsabile dei servizi Sociali ad assumere la responsabilità di altri settori, senza peraltro averne la necessaria competenza (Ufficio tecnico e Comando PM) e per periodi molto brevi durante i quali le è capitato di sottoscrivere proposte di delibere e determine di particolare rilievo.
  Altrettanto rilevante la collaborazione riferita nel corso delle audizioni che sarebbe stata svolta da personale delle cooperative in servizio presso il settore delle politiche sociali, verso i percettori di reddito di cittadinanza a favore del OMISSIS OMISSIS in occasione delle elezioni del 2021.
- Altro elemento di significazione per l'Organo ispettivo è stato individuato nell'irregolare comportamento assunto da un dipendente (OMISSIS OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS OMISSIS, destinatario dell'O.C.C. n.OMISSIS) addetto al rilascio delle Carte di Identità, spesso sollecitato da amministratori (OMISSIS ed altri) che erano soliti accompagnare i richiedenti (specialmente stranieri) ; comportamento, che ha costituito, peraltro, anche oggetto di segnalazione di reato da parte del OMISSIS alla competente Autorità giudiziaria.
  In buona sostanza, il citato operatore procedeva a rilasciare le Carte di Identità nelle more degli accertamenti della P.M., che in molti casi davano esito negativo.
  L'operazione - come riferito, in audizione all'Organo ispettivo, da taluni esponenti della P.M. - prevedeva uno scambio di denaro, al fine di ottenere la disponibilità di una CIE anche in difetto di residenza, ovvero di certificare la presenza presso altri nuclei familiari, spesso ignari e quasi sempre gravitanti nell'area ex L. 219/81; circostanze, queste ,verificate dall'Organo ispettivo, con la collaborazione del personale comunale adibito alle attività informatiche.
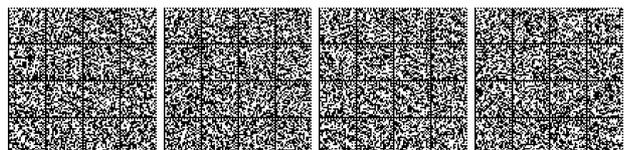
- Gravi anomalie sono state, poi, riscontrate nell'operato dell'UTC, in special modo per quanto riguarda le pratiche relative a condoni richiesti da soggetti richiamati nell'OCC. OMISSIS. L'esame di tali pratiche ha consentito di appurare l'illegittimo rilascio di condono per l'immobile adibito ad autolavaggio di OMISSIS OMISSIS , nonché l'adozione di provvedimenti irrituali da parte del tecnico pro-tempore (OMISSIS) ben quattro anni dopo il rilascio.
- Notevole ingerenza da parte di amministratori (OMISSIS e OMISSIS– quest'ultimo, soggetto di interesse operativo e controllato con OMISSIS OMISSIS, detto 'OMISSIS e pertanto da ritenersi contiguo alla criminalità organizzata) è stata riferita in occasione del concorso per progressione interna da C) a D) per la individuazione del Comandante PM, nonché di quello per la progressione da B) a C).

  La vicenda, sulla quale molto sembra essersi speso il OMISSIS OMISSIS coinvolge sia l'ufficio protocollo per il mancato inserimento di alcune domande di partecipazione, che la determinazione dell'Amministrazione di nominare quale componente della commissione per la progressione da B) a C), un candidato (poi risultato vincitore) del concorso per la progressione da C) a D) ; Commissioni esaminatrici, presiedute dallo stesso soggetto.

O o O

Tanto si ritiene di dover rappresentare anche in relazione a quanto in materia di condizionamento mafioso sugli Organi elettivi di un Ente locale, rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito il principio secondo il quale "*lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata: in questo senso non è indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata*" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017).
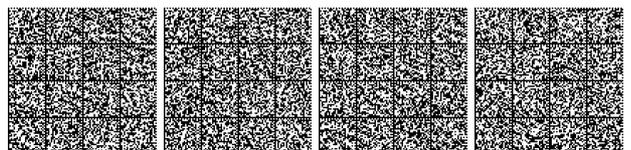
Non può sottacersi, sul punto, neppure l'ulteriore pronunciamento della III^ Sezione del Consiglio di Stato di cui alla sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 (scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Tropea – VV), ove il citato Collegio ha riaffermato che "*lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo (cfr., Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015)*"; principio, ulteriormente sviluppato, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6918/2019, che, nel ribadire la natura "*preventiva*" e "*non sanzionatoria*" del provvedimento di scioglimento, ne ha confermato la legittimità anche allorquando non sia stato riscontrato il coinvolgimento degli organi di vertice amministrativo risultando sufficiente, ai fini della sua adozione, "*.........anche la sola inadeguatezza dello stesso vertice politico amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata*".

Pertanto, il complesso delle situazioni suevidenziate, con tutti gli elementi emergenti dalla lettura della relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il decorso 12 dicembre, cui hanno partecipato il Sostituto Procuratore della Repubblica – D.D.A. - c/o il Tribunale di Napoli – OMISSIS - ed il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – OMISSIS - nonché OMISSIS – Comandante della Polizia metropolitana, in rappresentanza del OMISSIS del Comune di Napoli e della Città metropolitana.

Nella circostanza, il Sostituto Procuratore della Repubblica – D.D.A. - c/o il Tribunale di Napoli – OMISSIS – alla luce di quanto rilevato dall'Organo ispettivo evidenzia il drammatico ed avvilente quadro delle attività amministrative dell'Ente, così come emergente dalla lettura della relazione della Commissione di accesso, rappresentativo, tra l'altro, di una grave compromissione dell'apparato politico burocratico risalente nel tempo, a partire dagli inizi degli anni 2000, così come dimostrato dal primo scioglimento del locale civico Consesso di Melito *ex* art. 143 del T.U.O.E.L. disposto il 23 dicembre 2005.
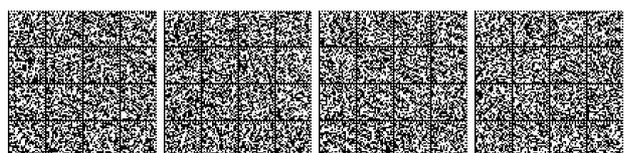
Da quel momento storico, infatti, si sono alternate e susseguite gestioni commissariali ed elettive, ma sempre con un periodo di gestione politica mai duraturo per l'intera consiliatura.

Fa rilevare come, dalla lettura delle ordinanze di custodia cautelare emesse e citate dalla Commissione di accesso nell'apposita relazione si comprenda, in maniera inequivoca, la circostanze che la criminalità organizzata si è sempre interfacciata nella gestione della pubblica Amministrazione di Melito.

Evidenzia, in particolare, che il materiale investigativo raccolto potrebbe, *prima facie*, far credere che le anomalie o le illegittimità amministrative riscontrate siano riconducibili a mere disattenzioni; invero, di contro, ciò non può assolutamente ritenersi rispondente alla realtà, atteso che è stata rilevata l'esistenza di precisi e puntuali accordi nonché frequentazioni intercorrenti tra taluni ex Amministratori e rappresentanti burocratici dell'Ente con esponenti della criminalità organizzata per la gestione della *res publica*.

Soggiunge, altresì, che il provvedimento restrittivo della libertà emesso nei confronti del dell'ex OMISSIS e dell'ex Vice OMISSIS di Melito, è stato confermato in tutte le sedi giudiziarie; tale elemento cognitivo deve pertanto ritenersi di particolare pregnanza sul valore e sulla legittimità riconosciuta al provvedimento in parola assunto dalla Procura della Repubblica D.D.A. c/o Tribunale di Napoli, atteso che nella circostanza tutti gli imputati hanno chiesto il rito abbreviato e solo uno (OMISSIS) ha chiesto il patteggiamento.

OMISSIS, pertanto, esprime l'avviso che, pur in costanza dell'attuale gestione commissariale, già disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del T.U.O.E.L., vada assunto il provvedimento di scioglimento dell'Organo consiliare *ex* art. 143 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., evidenziando tuttavia, nel contempo, la necessità che venga, per l'avvenire, attentamente seguita e monitorata dalle Istituzioni all'uopo preposte, la situazione politico-gestionale dell'Ente, avendo cura in particolare di tenere alta l'attenzione per evitare che possa vanificarsi l'attività di ripristino della legalità da parte degli Organi dello Stato.
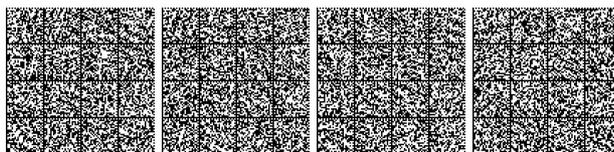
Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord –OMISSIS - ha espresso la necessità che possa addivenirsi legittimamente a proporre al Ministro dell'Interno lo scioglimento del locale civico Consesso di Melito per condizionamento camorristico e ciò non solo per gli accertati e significativi elementi di evidente compromissione dell'azione burocratica dell'Ente, ma soprattutto anche per scongiurare il rischio – sotto il profilo cautelare - che l'eventuale mancata adozione del provvedimento di rigore previsto dall'art. 143 del T.U.O.E.L. possa costituire nell'opinione pubblica locale una pericolosa forma di sottovalutazione del fenomeno patologico rilevato, ovvero una forma di tacita accettazione di un critico ed irreversibile stato di fatto non perseguito dallo Stato.

OMISSIS ritiene, pertanto, doveroso ed indispensabile che vengano sia dall'attuale Amministrazione straordinaria che da quella futura, portati ad esecuzione, concretamente e sollecitamente, iniziative di ripristino della legalità violata ed in particolare proprio in relazione alle vicende gestionali esaminate dall'Organo ispettivo, segnatamente alla gestione dei beni *ex lege* 219/81, nonché degli appalti di lavori e servizi pubblici esaminati, in uno alle connesse attività di accertamento e di prelievo delle risorse finanziarie da recuperare da parte dell'Ente, con interessamento anche dell'Autorità giudiziaria contabile ai fini dell'accertamento delle responsabilità da attribuire in capo ad *ex* Amministratori e/o responsabili burocratici dell'Ente.

Ovviamente, concorda sulla necessità che, qualora venga nominata la Commissione straordinaria, la stessa possa essere particolarmente qualificata non solo nelle componenze, ma soprattutto nelle figure collaborative cui doversi richiedere, rigore, competenza ma soprattutto regolare continuità di servizio a vantaggio dell'Organo straordinario.

Anche i rappresentanti delle Forze di Polizia qui convenuti per la circostanza concordano sull'ineludibile precipitato logico delle suesposte ampie considerazioni e, dunque, sulla necessità di procedere alla sostituzione della misura dello scioglimento del Consiglio comunale di Melito di Napoli, già disposta ed operante ai sensi dell'art. 141 del TUOEL, con quella di rigore di cui al

successivo art. 143 del TUOEL, essendo emersi, dall'istruttoria condotta, concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento diretto ed indiretto dell'apparato politico-amministrativo dell'Ente, con le consorterie criminali locali; elementi idonei, peraltro, a deporre per l'esercizio, da parte del OMISSIS OMISSIS OMISSIS-OMISSIS, di forme di condizionamento sull'operato degli Organi elettivi e burocratici dell'Ente in relazione alle molteplici vicende che hanno messo in luce un grado elevato di compromissione patologica, coinvolgendo delicati settori dell'attività amministrativa.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della S.V., ritenendo, salvo contrario avviso, sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00 nei confronti del Comune di MELITO.

IL PREFETTO
(Claudio Palomba)

LUC

24A01714

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 20 dicembre 2023.

Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023. (Ordinanza n. 162).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; nonché, il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e - in particolare - l'art. 24-*ter*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 1, 62 e 63;

Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, è divenuto efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»;

Considerato ancora che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: *a)* procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; *b)* ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *z)*, dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; *c)* procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; *d)* effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello
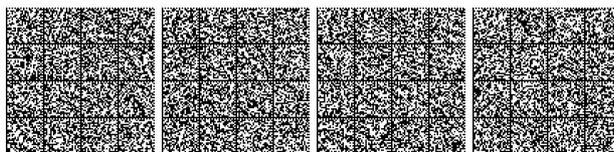
specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; *e)* eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; *f)* eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere *b)* e *c)*; *g)* qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»;

Considerato l'allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 nel quale è stabilito quanto segue: «Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta»;

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»;

Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1/07/2023»;

Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»;

Vista la successiva circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

Considerato che, come chiarito in quest'ultima circolare, «nell'ambito dell'attività di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che - per il periodo di validità della richiamata deroga - è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva a uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Vista l'ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023 recante «Proroghe di termini e modifiche alle ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023», la quale ha stabilito - in relazione agli interventi previsti nelle ordinanze nn. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 - la proroga:

al 31 marzo 2024, il termine per l'affidamento dei lavori pubblici con importi inferiori a euro 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00 (art. 2, comma 1);
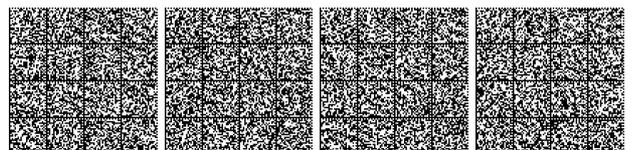
al 31 maggio 2024, il termine per l'affidamento dei lavori pubblici per interventi su beni culturali per importi superiori a euro 500.000 euro, nonché di lavori pubblici di importi superiori a euro 5,3 milioni (art. 2, comma 2);

Considerato che solo gli interventi di ricostruzione pubblica previsti nelle suddette ordinanze e per i quali sono in corso le attività di progettazione superano i 1.500 e che i relativi lavori dovranno essere oggetto di affidamento al massimo entro il 31 maggio 2024;

Considerati tutti gli ulteriori interventi previsti per la ricostruzione delle aree terremotate le cui progettazioni o relativi appalti di lavori sono in procinto di essere affidati nel primo semestre del 2024;

Verificato il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici che ad oggi hanno ottenuto la qualificazione e sono iscritti nell'Elenco delle stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito dall'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta la notevole complessità di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in una condizione speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di comuni e di appalti per la ricostruzione da affidare;

Ritenuto che un eventuale mutamento dei soggetti attuatori degli interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (nel cratere e *non)*, anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure con rischio di stallo delle attività (anche ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate;

Ritenuto, altresì, che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione al 1 gennaio 2024 rischierebbe di bloccare le attività di ricostruzione e i correlati affidamenti dai lavori, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023;

Ritenuta, pertanto, la necessità - attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti *ex lege* e comunque in applicazione del generale principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - stabilire una proroga del regime transitorio al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'ordinanza n. 145 del 2023;

Ritenuto congruo individuare il nuovo termine al 30 giugno 2024, così coordinandolo con i termini previsti dall'ordinanza n. 160 del 2023, con un periodo di tolleranza di un ulteriore mese;

Ritenuto, altresì, che tale termine va a coincidere con quello di scadenza del generale sistema di qualificazione con riserva previsto dal combinato disposto dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e dell'art. 9, comma 1, dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che appare ragionevole prevedere che - nel corso dell'intera durata del regime transitorio in questione - le stazioni appaltanti del Cratere sismico dovranno curare (in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023) l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al richiamato decreto legislativo;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere per non generare dubbi o soluzioni di continuità nell'esecuzione degli interventi di ricostruzione da parte delle stazioni appaltanti per l'imminente scadenza (il prossimo 31 dicembre 2023) dell'originario termine di deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 2023;

Acquisita l'intesa in data 20 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 è prorogato al 30 giugno 2024. Per l'effetto, al richiamato articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 2023, le parole «fino alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2024».

Art. 2.

Formazione

1. Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i soggetti attuatori di interventi pubblici e comunque le stazioni appaltanti del cratere degli eventi sismici registrati a far data dal 24 agosto 2016, sono tenuti a curare - in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate - l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
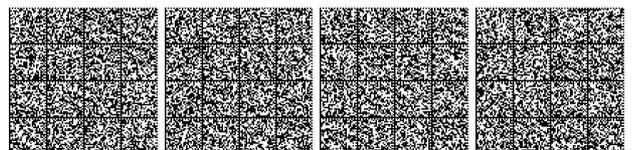
Art. 3.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 20 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 240

24A01752

ORDINANZA 20 dicembre 2023.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata «Testo unico della ricostruzione privata». (Ordinanza n. 164).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incremen-

tata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»;

Vista l'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023, recante «Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonché all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021»;

Vista l'ordinanza n. 144 del 28 giugno 2023, recante «Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022 recante "Testo Unico della ricostruzione privata" e successive modificazioni ed integrazioni, n. 137 del 2023, all'ordinanza speciale n. 14 del 2021, nonché disposizioni in materia di cessioni dei crediti e altre misure connesse»;

Vista l'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata testo unico della ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018»;

Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di delocalizzazione obbligatoria, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 23 in tema di delocalizzazioni obbligatorie e all'art. 24 in tema rubricato di ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti del testo unico della ricostruzione privata ed infine l'art. 27 in tema di delocalizzazioni temporanee in definitive;

Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli indicati nella parte dispositiva della presente ordinanza del testo unico della ricostruzione privata, con riferimento all'44 in tema di determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi ad edifici produttivi, all'All. 1 in tema di definizione di danno lieve.

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 20 dicembre 2023, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni dell'art. 23 del testo unico della ricostruzione privata

Il comma 1 dell'art. 23, rubricato «Delocalizzazioni obbligatorie» viene modificato come segue:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili di fenomenologie gravitative attive e/o quiescenti esistenti e/o di neoformazione, nonché aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo indotta relativamente all'innesco di fenomeni gravitativi come indicate nell'Allegato 10 al presente testo unico e agli interventi di ricostruzione di edifici ubicati in aree oggetto di delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonché di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica.

All'art. 23 viene introdotto il seguente comma:

18. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e seguenti del presente articolo si applicano anche agli acquisti di porzioni di aree necessarie alle delocalizzazioni parziali obbligatorie imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, quali: traslazione degli edifici dalla sede stradale, lievi arretramenti dal nastro stradale, rotazione degli edifici.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni dell'art. 24 del testo unico della ricostruzione privata

All'art. 24, rubricato «Ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti», dopo il comma 3 viene introdotto il seguente comma 3-*bis*:
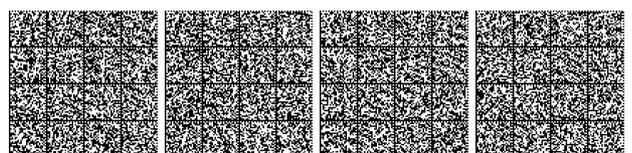
3-*bis*) Al fine di attuare gli interventi di delocalizzazione obbligatoria degli edifici di cui all'art. 23 nelle nuove aree definite nei piani urbanistici attuativi, i Comuni possono adottare regolamenti per disciplinare le procedure di:

a) assegnazione dei diritti di riedificazione con parametri urbanistici ed edilizi conformi a quelli vigenti per gli edifici da delocalizzare;

b) assegnazione delle aree di sedime dei nuovi edifici.

I regolamenti definiscono i criteri di priorità per le assegnazioni.

All'art. 24 viene introdotto il seguente comma:

11. In quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ricostruzione di edifici ubicati in aree oggetto di delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonché di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 44 e dell'Allegato n. 1 del testo unico della ricostruzione privata in tema di edifici rurali

1. All'art. 44 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) Al comma 10 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La medesima disciplina si applica agli alberghi e agli agriturismi, per i quali ai fini della determinazione del costo convenzionale, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previsto dalla Tabella 6 dell'Allegato 5 al presente testo unico.»

2. All' Allegato n. 1 del testo unico della ricostruzione privata è apportata la seguente integrazione:

a) Dopo il primo periodo del paragrafo: «Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva» è aggiunto il seguente: «Nei limiti previsti, per i medesimi edifici rurali, dal comma 10 dell'art. 44 del testo unico della ricostruzione privata».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«27. Qualora l'istanza di trasformazione della struttura temporanea non sia presentata dai proprietari dell'edificio originario, la stessa può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d'uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario dello stesso il quale resta onerato dell'obbligo di garantire la ripresa dell'attività economica nell'edificio originario a seguito dell'ultimazione dei lavori e del ripristino dell'agibilità. Le modalità, i termini e le condizioni economiche della cessione della struttura temporanea ai fini della sua trasformazione in definitiva, sono indicati in uno specifico bando emesso dal Dipartimento di protezione civile qualora la medesima struttura sia stata realizzata dallo stesso. Nel caso in cui la struttura temporanea sia stata realizzata ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 5 del 28 novembre 2016 e n. 9 del 14 dicembre 2016, ai fini dell'acquisizione del relativo titolo di proprietà, il soggetto legittimato ai sensi del presente comma corrisponde una somma pari al 70% del contributo già erogato per la sua realizzazione da riversare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. È fatta comunque salva la sussistenza delle condizioni indicate al precedente comma 5, lettera *a)* e *b)*, unitamente alla presenza di un idoneo titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea. Si applicano le disposizioni di carattere procedurale ed autorizzatorio di cui ai commi che precedono nei limiti di compatibilità.

28. Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nel caso di mancata trasformazione della struttura temporanea in definitiva, si applicano le disposizioni in tema di rimozione della stessa dettate dall'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, fatte salve le tempistiche di conservazione provvisoria di cui ai commi 7 e seguenti del medesimo art. 1, nonché al comma 9 del presente articolo.».

2. All'art. 27, comma 9, lettera *a)*, le parole «di cui al successivo comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al successivo comma 10».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata

Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 6.

Dichiarazione di efficacia

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del 11 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 20 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 261

24A01753
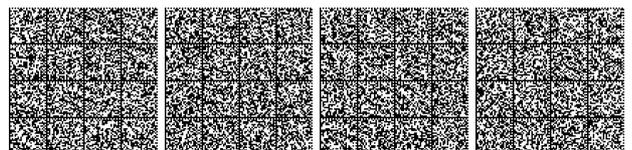
ORDINANZA 21 dicembre 2023.

Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. (Ordinanza n. 165).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del succitato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive proroghe, che dispone che: «Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato»;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 con il quale è stata disposta l'acquisizione a titolo oneroso, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, di unità immobiliari ad uso abitativo agibili da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F;

Considerato che l'art. 5 della OCDPC n. 510 del 27 febbraio 2018 e l'art. 1 della OCDPC n. 538 del 10 agosto 2018 hanno autorizzato, rispettivamente il Comune di Tolentino e i Comuni di Pieve Torina ed Amandola a realizzare in luogo delle SAE nei propri territori unità abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che al momento degli eventi sismici dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa;

Considerato che l'art. 4 della OCDPC n. 553 del 31 ottobre 2018 e l'art. 2 della OCDPC n. 581 del 15 marzo 2019 hanno autorizzato, rispettivamente, i Comuni di Monterinaldo e Falerone a porre in essere interventi edilizi funzionali a rendere abitabili immobili di proprietà pubblica finalizzati a contrastare il disagio abitativo in luogo delle SAE;

Ritenuto che anche per le forme di assistenza abitativa alternative alle SAE relative ad immobili acquisiti ai sensi del decreto legge numero 8 del 2017, ad immobili realizzati ai sensi delle citate OCDPC n. 510 del 2018, 553 del 2018, 538 del 2018, 581 del 2019 o immobili comunque messi a disposizione dai Comuni o da altri soggetti pubblici nonché ai MAPRRE si debba applicare la medesima disciplina prevista per le SAE in merito alla presentazione nei termini della domanda della per la ricostruzione;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata GE.DI.SI.;

Vista l'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018»;

Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

Viste:

l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica», la quale stabilisce:

all'art. 2, che «Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023»;

all'art. 6 che La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il «SAL straordinario» al fine di corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, è prorogata al 31 dicembre 2023. Tale misura è alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del testo unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
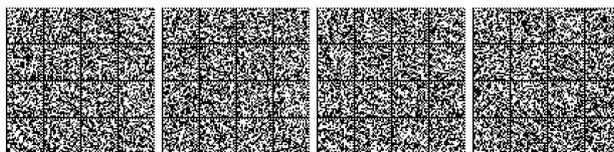
l'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023 recante riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata la quale stabilisce:

all'art. 1, comma 2 Le domande relative agli interventi per danni gravi devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2023;

l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi la quale stabilisce:

all'art. 1, comma 3. Per gli edifici classificati con esito «E» delle schede di cui all'art. 5, comma 1 del testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonché da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi;

all'art. 2, comma 2. Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo è di centocinquata giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa;

all'art. 2 comma 3 Nel caso in cui non sia possibile, in ragione di comprovati e documentati impedimenti indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento, il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici 5 è di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Tenuto conto che l'art. 105 del citato testo unico della ricostruzione privata prevede che:

«1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.

2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale»;

Ritenuto opportuno procedere ad un riordino generale della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti per le diverse tipologie procedimentali;

Considerato che il riordino della programmazione dei termini intende tener conto delle priorità relative ai percettori di C.A.S. e ai beneficiari di S.A.E o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, con il fine di normalizzare le condizioni di vita dei cittadini, superare i disagi sociali e ridurre, per quanto possibile, la spesa pubblica e che in tal senso occorre realizzare le intese di competenza con la Protezione civile;

Richiamato il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerata l'esigenza di disporre una programmazione delle modalità di monitoraggio delle domande attraverso la piattaforma digitale GE.DI.SI.;

Considerata la necessità di dichiarare immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza al fine di consentire la disponibilità di tempi sufficienti per l'adeguamento e la presentazione delle domande nei nuovi termini programmati;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 20 dicembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Danni gravi

1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi
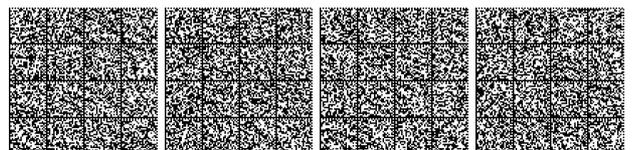
immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.

2. All'art. 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono soppresse.

Art. 2.

Domande connesse a misure di assistenza abitativa

1. Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresì formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.

Art. 3.

Strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive

1. Per la presentazione delle domande di ricostruzione relative ad edifici danneggiati con esito «E» destinati ad attività economiche e produttive, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali che in ragione della necessità di assicurare l'immediata ripresa o la continuità dell'attività produttiva, beneficiano della delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 o all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 il termine definitivo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. In caso di oggettive e dimostrate ragioni impeditive, al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici il termine di presentazione della domanda è di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva.

Art. 4.

Termini per l'assistenza abitativa nuclei familiari affittuari

1. Al fine di favorire il normale rientro alle condizioni di vita preesistenti, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione o in comodato gratuito, il CAS o il contributo di cui all'art. 3, comma 2 di cui alla OCDPC n. 614 del 2019 è corrisposto fino al 31 marzo 2024. A decorrere dal 1 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2024 i nuclei familiari di cui al presente comma cui è stata assegnata una SAE o un'unità immobiliare acquisita ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

2. I criteri e le modalità finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La mancata presentazione della domanda di concessione di contributo entro i termini di cui agli articoli 2 e 3, determina automaticamente la sospensione o la cessazione della gratuità delle misure emergenziali corrisposte secondo le modalità del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento della protezione civile nazionale e dalle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria e, per i nuclei familiari cui è stata assegnata una SAE o un'unità immobiliare acquisita ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento fino al 31 dicembre 2024; a decorrere dal 1° gennaio 2025 non si applica la decurtazione.

2. Il termine della dichiarazione per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1006/2023 è fissato al 29 febbraio 2024.

Art. 6.

Differimento termini previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023

1. Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024.

Art. 7.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 21 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 238

24A01754

ORDINANZA 28 dicembre 2023.

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata «Testo unico della ricostruzione privata»e all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza n. 166).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel Testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni

gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»;

Vista l'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023, recante «Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonché all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021»;

Vista l'ordinanza n. 144 del 28 giugno 2023, recante «Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022 recante "Testo unico della ricostruzione privata" e successive modificazioni ed integrazioni, n. 137 del 2023, all'ordinanza speciale n. 14 del 2021, nonché disposizioni in materia di cessioni dei crediti e altre misure connesse»;

Vista l'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata Testo unico della ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018»;

Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»;

Vista l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata e garantire una maggiore chiarezza interpretativa ed operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 89, 94 e 95 in tema di immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, del Testo unico della ricostruzione privata;

Ritenuto altresì di dover apporre modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di interventi di conservazione, restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di proprietà privata ricompresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2023, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e norma di coordinamento

1. All'art. 9, comma 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, le parole «è stabilito alla data del 31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2024.».

2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 2 della presente ordinanza.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata

1. Al Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 89, comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: «g-*bis*) "immobili sottoposti a tutela paesaggistica costruiti in data posteriore al 1945": gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data posteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*;»;

b) all'art. 94, comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: «g-*bis*) del 10% per gli immobili rientranti alla lettera g-*bis*) dell'art. 89 (paesaggistici "specifici" o paesaggistici "generici" o di piano paesaggistico costruiti dopo il 1945) per gli interventi di conservazione, restauro e ricostruzione;»;

c) all'art. 94, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera g-*bis*) del precedente comma 1»;

d) all'art. 95, comma 2, secondo periodo, le parole «di cui all'allegato n. 8 al presente Testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente art. 94, comma 1»;
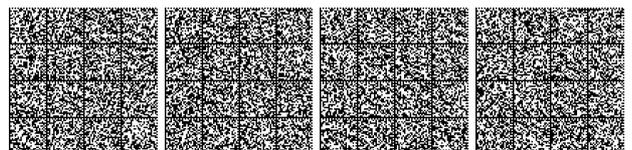
Art. 3.

Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 4.

Dichiarazione di efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del 11 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 28 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 237

24A01755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della fondazione di religione «Opera Diocesana Assistenza», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2024 viene soppressa la fondazione di religione «Opera Diocesiana Assistenza», con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente è soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A01808

Trasferimento della sede dell'Istituto delle Benedettine di Priscilla da Roma a Casperia

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2024 viene approvato il trasferimento della sede del'istituto delle Benedettine di Priscille da Roma a Casperia (RI).

24A01809

Soppressione del Seminario Vescovile di Modigliana, in Modigliana

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2024 viene soppresso il Seminario vescovile di Modigliana, con sede in Modigliana (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A01810

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, in Cagliari

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto superiore di scienze religiose di Cagliari, con sede in Cagliari.

24A01811

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-084) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
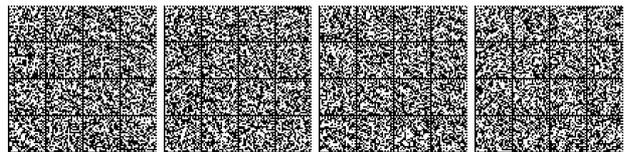
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C